SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

128ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 APRILE 1969

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Presidente FANFANI

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 7235

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 7235

Seguito della discussione:

« Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale » (**603**-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 7275 e *passim*
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores . . 7248, 7271
ADAMOLI 7274
ALBANI 7261
BERGAMASCO 7287
BONAZZI 7283
BRAMBILLA . . . . . 7237 e *passim*
BRODOLINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . . 7239 e *passim*
CENGARLE 7290
CINCIARI RODANO Maria Lisa . . . . *Pag.* 7278
DERIU 7256, 7286
DI PRISCO . . . . . 7242 e *passim*
FERMARIELLO . . . . . 7247 e *passim*
MAGNO 7242
NENCIONI . . . . . 7262 e *passim*
PETRONE 7254
* POZZAR 7239, 7253
RICCI, *relatore* . . . . . 7238 e *passim*
ROBBA . . . . . 7238 e *passim*
TORELLI 7291
VIGNOLO 7259
Votazioni a scrutinio segreto . . 7245, 7249, 7267, 7289

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 7294
Annunzio di interrogazioni 7296

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

G E R M A N O ' , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo per giorni 2 i senatori Noè e Santero.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute odierne, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

SPIGAROLI ed altri. — « Conferimento degli incarichi negli Istituti d'istruzione secondaria » (231), *con il seguente nuovo titolo*: « Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti d'istruzione secondaria ». *Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: BLOISE ed altri. — « Nuove norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado » (504);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato » (538).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale » (603-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

G E R M A N O , *Segretario*:

Art. 13.

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è

data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi più favorevoli sono scelti fra i dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.

Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali obbligatori e figurativi che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno, e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 156, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

Non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentata del 5 per cento.

Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488.

Le somme corrisposte a titolo di gratificazione annuale o periodica, unitamente ai conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, anche in caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, con effetto dal primo periodo di paga del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere aggiunti alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga e ripartiti, ai fini contributivi e pensionistici, pro-quota, in relazione ai singoli periodi di pertinenza.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Si dia lettura dei primi quattro.

GERMANO', *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « 260 settimane » *con le altre*: « 520 settimane ».

13. 3 BRAMBILLA, VIGNOLO, DI PRISCO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, ALBANI, MAGNO, FERMARIELLO, BONATTI, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

Al secondo comma, sostituire le parole: « 260 settimane » *con le altre*: « 520 settimane », *e le parole*: « in cinque » *con le altre*: « in dieci ».

13. 4 BRAMBILLA, VIGNOLO, DI PRISCO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, ALBANI, MAGNO, FERMARIELLO, BONATTI, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

Sopprimere il terzo comma.

13. 5 BRAMBILLA, VIGNOLO, DI PRISCO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, ALBANI, MAGNO, FERMARIELLO, BONATTI, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

Al quarto comma, sostituire le parole: « inferiore a 260 ovvero a 520 » *con le altre*: « inferiore a 520 ».

13. 6 BRAMBILLA, VIGNOLO, DI PRISCO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, ALBANI, MAGNO, FERMARIELLO, BONATTI, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Brambilla ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

B R A M B I L L A . Signor Presidente, il provvedimento, così come viene presentato, è ispirato ad un criterio di giustizia, quello di considerare il periodo nel quale bisogna fare il computo per stabilire il grado di pensionamento riferito a tre anni degli ultimi cinque di occupazione. Questo concetto modifica la legge del 1968, che si riferiva agli ultimi tre anni, *tout court*, dell'occupazione. È intervenuta una modifica che ha allargato l'arco di tempo nel quale bisognava fare il calcolo di questi tre anni, perchè si è tenuto conto di un fatto molto semplice e cioè che i lavoratori dell'industria o delle aziende private non raggiungevano il massimo della loro qualifica e della loro contribuzione all'età di 60 anni, ma avveniva spesso il contrario.

Infatti quando andiamo a vedere quello che succede nelle fabbriche, ci accorgiamo che, arrivati ad una certa età, premuti da ritmi di lavoro insostenibili, dalla pesantezza del lavoro e dalla intensità dello sfruttamento al quale sono sottoposti, questi lavoratori si trovano a vedere ridotta la propria qualifica professionale poichè il padrone stesso li colloca in posti marginali. Cosicchè, se il calcolo venisse fatto tenendo conto degli ultimi anni di lavoro, il lavoratore verrebbe a trovarsi con una pensione non corrispondente alla condizione migliore della sua prestazione lavorativa, verrebbe a subire quindi una decurtazione.

Per questo motivo è stato necessario allargare l'arco di tempo nel quale fare il calcolo, arco di tempo che la legge stabilisce in cinque anni nel momento attuale e in dieci anni a partire dal 1976. Non ci rendiamo conto del motivo per il quale si debba aspettare proprio il 1976. Se si riconosce che questo fatto è importante, lo è fin da ora. Da che cosa dipende questo rinvio di cinque anni? Si tratta di una questione di giustizia elementare; quella di potere disporre immediatamente affinchè l'arco di tempo entro il quale occorre fare questo calcolo sia allargato a dieci anni, ponendo in atto un provvedimento che esiste del resto anche in altri Paesi. Sarebbe un atto di giustizia anche perchè bisogna tenere conto del fatto che oggi in Italia i sistemi previdenziali, così complessi e dispersivi, pongono in una condizione di inferiorità proprio i lavoratori che sono nell'industria privata nei confronti degli stessi dipendenti dello Stato. Mentre infatti per i dipendenti dello Stato il massimo di retribuzione si realizza proprio negli anni più avanzati di età in conseguenza, oltrechè degli scatti normali, anche delle qualifiche o per motivi di famiglia, per i lavoratori dell'industria avviene il contrario. Questa è una delle ragioni per le quali poniamo nel nostro emendamento l'esigenza di correggere il periodo utile al calcolo, estendendolo immediatamente a dieci anni.

Avrei una seconda considerazione da fare ed è quella riguardante le settimane prese a calcolo per la definizione della pensione; a tale scopo nel disegno di legge è previsto un meccanismo molto complesso che, in ultima analisi, introduce un elemento di ingiustizia. Se il concetto ispiratore della legge è quello di considerare per il calcolo le settimane di miglior favore, non si vede perchè si vogliono prendere in considerazione, al fine di raggiungere le 156 settimane necessarie, gruppi di settimane che non comprendono quelle di miglior favore e anche settimane in cui i lavoratori non hanno potuto essere presenti al lavoro per ragioni di salute o per altri motivi e per le quali si sono calcolate contribuzioni figurative. Se dobbiamo trovare una formula nuova, che tenga conto delle condizioni di miglior favore, è opportuno riferirsi solo alle settimane di piena contribuzione per garantire la pensione a quelle condizioni di miglior favore per le quali è stato prospettato questo articolo.

Per queste ragioni abbiamo proceduto alla presentazione di questi emendamenti che tendono ad allargare l'arco di tempo utile, per quanto riguarda il calcolo delle settimane. Questo articolo è così complesso che si rende difficile prospettare un calcolo in cui non vengono considerati i gruppi di settimane. Vorrei cioè che si introducesse il prin-

cipio per cui si debba fare un calcolo che tenga conto delle 156 settimane indispensabili nell'arco dei dieci anni che siano effettivamente a piena contribuzione.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Robba e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il periodo di tempo da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile fatta ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488, è quello costituito dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione.

A domanda dei singoli interessati, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, si assumono a base le 156 settimane continuative di contribuzione nell'ultimo quinquennio antecedente la data di decorrenza della pensione, alle quali corrisponde la retribuzione annua pensionabile più elevata, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e nell'ultimo decennio per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 ».

13. 1 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . L'emendamento da noi proposto ha soltanto uno scopo: di semplificazione e di risparmio di lavoro per l'INPS. Invero esso prevede che normalmente il periodo di tempo da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia costituito dall'ultimo triennio coperto da contribuzione effettiva. Quando invece vi sia la possibilità che un altro triennio risulti più favorevole all'interessato, l'emendamento lascerebbe all'iniziativa del medesimo la richiesta di estendere la base del computo a tale periodo di tempo più favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R I C C I , *relatore*. Onorevole Presidente, mi rendo perfettamente conto dei motivi che hanno indotto i proponenti a presentare questi emendamenti. Sarebbe sommamente utile ed auspicabile che la ricerca fosse fatta non nel triennio, non nel quinquennio, non nel decennio, ma in tutta la vita assicurativa del lavoratore per determinare quali siano in ciascuna settimana, in ciascun mese, in ciascun anno i periodi di maggior retribuzione. Ma vi rendete tutti conto che così facendo si potrebbe proprio verificare il caso cui si è riferito l'onorevole Ministro quando ha detto che la ricerca del meglio è nemica del bene Infatti, si dovrebbe fare una serie infinita di calcoli soltanto per la ricerca dei periodi di miglior contribuzione in ciascuna posizione assicurativa relativa a un lavoratore che abbia 20 o 30 anni di assicurazione.

B R A M B I L L A . Questo non è il caso nostro.

R I C C I , *relatore*. Aspetti, senatore Brambilla. D'altra parte sarebbe da discutere se si debba prendere in considerazione il periodo di una vita lavorativa oppure l'età di un lavoratore che coincida con il massimo delle sue possibilità di prestazione d'opera e conseguentemente con il massimo della retribuzione; la questione è assolutamente opinabile perchè dipende da periodi di occupazione, da attività diverse eccetera.

Io comprendo tutti i motivi che sono alla base di una ricerca del meglio; però vi sono delle difficoltà di ordine concreto, oltre alle difficoltà di ordine generale, di principio alle quali mi sono riferito . . .

B R A M B I L L A . Onorevole relatore, ma il tempo è circoscritto; lei sta facendo

una ipotesi che riguarda tutta la vita del lavoratore...

R I C C I , *relatore*. Senatore Brambilla, ognuno ha il dovere di dire quello che pensa. Credo di aver dato prova in questa Assemblea di essere stato sufficientemente aderente alle questioni che sono state poste.

In questa situazione la scelta di un periodo di un triennio o di un quinquennio o di un decennio risponde solo parzialmente alle esigenze che ci si intende prefiggere e che il senatore Brambilla ha poc'anzi illustrato. In ogni ipotesi, però, stiamo sempre di fronte ad un criterio che ha un carattere puramente convenzionale, perchè non siamo comunque sicuri che ricercando i migliori periodi di contribuzione nel quinquennio o nel decennio riusciamo a far coincidere questi periodi con l'*optimum* della retribuzione percepita nell'arco della vita lavorativa.

Pertanto, considerato il carattere di convenzionalità di questi emendamenti e le difficoltà che comporterebbero successivamente in sede di applicazione pratica, mi sembra di dover pregare i proponenti di non insistere, tenendo presente che il disegno di legge governativo è già migliore della legge n. 488 e in questa prima fase transitoria, fino al 1975, porta la ricerca del periodo contributivo a 5 anni e dal 1976 a 10 anni.

Per i motivi che ho esposto, esprimo parere contrario agli emendamenti nn. 13. 3, 13. 4, 13. 5, 13. 6 e 13. 1 e insisto affinchè si mantenga il testo come trasmessoci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo del tutto alle considerazioni del relatore e lo ringrazio per la precisione e completezza con cui ha esposto i reali termini del problema.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 13. 3 presentato dal senatore Brambilla e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 13. 3 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

A seguito della votazione testè effettuata, sono preclusi gli emendamenti nn. 13. 4, 13. 5 e 13. 6.

Metto ai voti l'emendamento n. 13. 1 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Pozzar e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ».

13. 8 POZZAR, RICCI, MANCINI, TESAURO, CENGARLE, DE ZAN

P R E S I D E N T E . Il senatore Pozzar ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* P O Z Z A R . Trattasi di un emendamento soltanto di carattere formale, anche se di qualche rilievo. L'attuale testo dice che sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5, eccetera. La nuova formulazione non abroga i tre commi ma li rende nulli soltanto per quanto si riferisce al tipo di pensione di cui trattasi, poichè tali tre commi hanno un contenuto la cui portata va oltre i provvedimenti previsti dall'attuale disegno di legge.

L'emendamento tende quindi ad una modifica formale, che si rende necessaria per non annullare l'efficacia dei commi in que-

stione in relazione ad altri importanti argomenti che esulano dal campo del provvedimento in discussione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore*. L'emendamento è esatto e pertanto sono favorevole.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 13. 8 presentato dal senatore Pozzar e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Robba e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

" Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile s'intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione, relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto nei tre anni corrispondenti alle retribuzioni più elevate negli ultimi cinque anni antecedenti la durata di decorrenza della pensione durante i singoli periodi di navigazione, al genere della nave e della navigazione. La determinazione della media anzidetta è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione " ».

13. 2 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento

R O B B A . L'emendamento proposto è stato respinto dalla Camera dei deputati in base all'assicurazione data dal relatore, onorevole Fortunato Bianchi, sulla quale ha concordato il Ministro del lavoro, onorevole Brodolini, che il sistema di calcolo della retribuzione pensionabile, stabilito dall'articolo 10 (ora dall'articolo 13 della nuova formulazione), si adatta perfettamente anche ai marittimi inseriti nell'assicurazione generale obbligatoria per effetto della legge 27 luglio 1967, n. 658.

In effetti, l'assicurazione data dall'onorevole relatore porterà benefici alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, la quale non avrà possibilità di trasferirli ai marittimi. Un approfondito esame della legge n. 658 del 1967, che regola la previdenza marinara, ha consentito di accertare che i benefici previsti dalla legge che si sta esaminando, per quanto si riferisce all'articolo 13 del disegno di legge, andranno alla Cassa previdenza marinara che non potrà trasferirli ai marittimi. Pertanto, l'emendamento già proposto alla Camera viene ripresentato in questa sede, in quanto sono venuti a mancare i presupposti per cui l'onorevole proponente aveva rinunciato ad insistere per la votazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore*. Onorevole Presidente, l'emendamento proposto dal senatore Robba e da altri senatori mira a recare innovazioni nella modalità del calcolo delle pensioni della previdenza marinara. Sembra al relatore che non sia questa la sede opportuna per proporre tale emendamento, in quanto il problema dei marittimi ha costituito oggetto di apposito ordine del giorno che è stato approvato dal Governo ed ha formato oggetto anche di un impegno del Governo a riesaminare tutta la materia conseguentemente a questo ordine del giorno. Si tratta di un impegno preciso assunto dal

Governo; pertanto esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Mi associo al relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 13. 2 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Brambilla e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai fini del calcolo e della liquidazione delle pensioni in convenzione internazionale o in regime CEE, la retribuzione da prendere a base per il computo è quella percepita nel Paese estero, quando questa è più favorevole all'assicurato ».

13. 7 BRAMBILLA, FERMARIELLO, VIGNOLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BONATTI, DI PRISCO, ALBANI, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Brambilla ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B R A M B I L L A . Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè. Vorrei dire soltanto che esso deriva da una preoccupazione molto seria per i metodi che sono in atto per stabilire il pensionamento dei lavoratori emigrati. Sulla base delle convenzioni internazionali esistenti nell'area della Comunità, se non si interviene con una nostra legge a stabilire i criteri fondamentali ai quali bisogna attenersi, c'è il pericolo che se un lavoratore è partito dall'Italia come manovale, ma poi all'estero ha avuto la possibilità di darsi una qualifica migliore si dovrà poi trovare, al suo ritorno in Italia, con la definizione della sua pensione sulla base della sua qualifica di origine Quindi noi chiediamo che ai fini del calcolo della liquidazione, la retribuzione da prendere a base del computo sia quella percepita nel Paese estero quando questa sia più favorevole all'assicurato, prendendo come base la reale situazione del lavoratore che ha raggiunto una certa qualifica professionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore.* Onorevole Presidente, questo emendamento fu già proposto in Commissione e dalla stessa, a maggioranza, respinto. Ritengo di dover chiarire, ancora una volta, che per le pensioni in regime di convenzioni internzionali, disciplinate nell'ambito della Comunità economica europea o con convenzioni bilaterali, è previsto il pagamento con il sistema del pro-rata. Questo pagamento significa che i contributi versati dai singoli Stati vengono cumulati ai soli fini dell'accertamento del diritto, mentre ai fini della liquidazione i rispettivi istituti di previdenza sociale pagano una quota di pensione corrispondente ai periodi e agli importi delle assicurazioni quali risultano nei rispettivi Stati. Posto questo, non è possibile che l'assicurazione italiana, lo Stato italiano si facciano carico di corrispondere un ulteriore trattamento differenziato rispetto a quello che spetta al lavoratore in pro-rata per il periodo in cui ha prestato lavoro all'estero, pensione in pro-rata che viene pagata dall'istituto di assicurazione estero, mentre la parte rispondente al regime italiano viene pagata secondo il regime italiano. Anche per queste considerazioni la Commissione è contraria.

M A G N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A G N O . Signor Presidente, prima che il Ministro si pronunci vorrei intervenire sull'emendamento. Il problema è questo: sappiamo che il lavoratore che trascorre all'estero un certo numero di anni per ragioni di lavoro, liquida due pensioni, una dalla previdenza italiana e una, ad esempio, da quella tedesca. Il problema è, per quanto riguarda la pensione della previdenza italiana, che il computo avvenga non sulla base delle retribuzioni relative al periodo precedente all'emigrazione. Infatti nel frattempo c'è stata tutta una dinamica salariale, il lavoratore può aver conseguito una specializzazione di cui non si può non tenere conto. Perciò, ferma restando la pensione straniera, noi diciamo che il computo della pensione italiana deve avvenire sulla base della retribuzione italiana effettiva degli ultimi anni, appunto seguendo la dinamica salariale e tenendo conto che la riqualificazione e specializzazione avrebbero procurato al lavoratore retribuzioni superiori se egli fosse rimasto in Italia invece di recarsi all'estero. La nostra richiesta è perciò quanto mai legittima e riguarda una grande massa di emigrati che stanno subendo gravissime ingiustizie. Si veda il caso del rientro in patria per disoccupazione, caso in cui i familiari perdono il diritto all'assistenza di malattia. Tutti diciamo che si deve intervenire, che occorre aggiornare la legislazione per andare maggiormente incontro agli emigrati e adesso, facendo una legge per le pensioni, noi li poniamo ancor più in stato di inferiorità rispetto ai lavoratori che restano in Italia.

Vorrei pregare perciò il relatore e il Ministro di riconsiderare la questione e di riflettere sulla nostra richiesta quanto mai legittima.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è di parere contrario.

D I P R I S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Dico che voterò lo emendamento Brambilla. La spiegazione data dal relatore ha una sua validità se ci riferiamo al problema dei minimi, se cioè questi emigrati, rientrando in Italia con il pro-rata straniero, hanno un contributo insufficiente per una pensione autonoma che non superi i minimi. In questo caso c'è l'integrazione da parte dello Stato. Il problema è diverso per quel lavoratore che, avendo per un periodo di tempo lavorato in Italia e per un altro periodo discretamente lungo all'estero, si deve veder calcolata la pensione retributiva sulla base di 10-15 anni prima. Cioè se il lavoratore è emigrato, diciamo, nel 1952, nel 1953, nel 1954 o nel 1955 ed è stato all'estero per tutti questi anni matura il pro-rata come emigrato all'estero, ma per quanto riguarda il calcolo...

R I C C I , *relatore.* Il pro-rata è calcolato secondo la legge dello Stato straniero; quindi noi ci dovremmo sovrapporre allo Stato straniero.

D I P R I S C O . Lo so, ma il problema è che tutte le convenzioni internazionali, l'ultima delle quali è quella dell'organizzazione del lavoro di Ginevra, tendono a quella che chiamiamo l'unificazione o la compenetrazione dei trattamenti. Ora se noi facciamo il calcolo della pensione retributiva di questo lavoratore rispetto alle retribuzioni che ha avuto in Italia bisogna risalire alla pensione che aveva 15 anni fa. Ed allora si tratterà di qualche centinaio di lire rispetto al salario degli anni in cui ha lavorato in Italia. Ora, se colleghiamo il periodo anche al lavoro prestato all'estero noi non andiamo oltre al trattamento che viene fatto dalla legislazione estera: il trattamento viene rapportato alla retribuzione migliore che ha avuto negli ultimi anni. Si tratta, lo capisco, di un concetto di notevole portata, ma tale concetto deve essere aggiornato rispetto a quanto è sempre stato fatto nei confronti degli emigrati negli anni passati.

R I C C I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I C C I , *relatore*. Onorevole Presidente, vorrei chiarire un punto. Le convenzioni internazionali alle quali si ispira l'emendamento sono basate sul principio della reciprocità del trattamento. Per cui il problema è che noi attribuiremmo, ai lavoratori che vengono collocati in pensione in Italia per periodi di lavoro svolti anche all'estero, un trattamento diverso da quello che dovrebbero poi praticare le legislazioni estere ai lavoratori che hanno lavorato in Italia e vanno in pensione all'estero.

Questo è uno dei problemi. L'altro problema è che, trattandosi di materia disciplinata da convenzioni il più delle volte bilaterali, sarebbe opportuno, se del caso, parlarne in sede di revisione di queste convenzioni. Comunque non se ne può mai parlare da un punto di vista unilaterale. Ho fatto queste considerazioni per quel tanto che possono servire, fermo restando l'orientamento poc'anzi espresso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 13. 7 presentato dal senatore Brambilla e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Robba e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. . . .

« I titolari di pensioni di invalidità e di vecchiaia che hanno ottenuto la liquidazione della pensione anteriormente al 1° maggio 1968 nonchè coloro che hanno conseguito la pensione di anzianità a decorrere da tale data ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, possono ottenere, a domanda, la riliquidazione della pensione secondo le norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, anche se non possano far valere contribuzione effettiva, in costanza di lavoro, o figurativa successivamente al 30 aprile 1968, oppure secondo le norme della presente legge se possano far valere la suddetta contribuzione dopo il 31 dicembre 1968.

La riliquidazione della pensione di cui al comma precedente è fatta, a domanda degli interessati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ».

13. 0. 1 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Senatore Robba, insiste sull'emendamento?

R O B B A . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 13-*bis*.

Agli effetti previsti dall'articolo 13, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.

Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settima-

ne di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.

Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 è abrogato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

(*È approvato*).

Art. 13-*ter*.

Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di contribuzione figurativa antecedenti il 1° agosto 1968 è quella stabilita dall'articolo 28, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Di Prisco e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Dopo l'articolo 13-ter, *inserire il seguente:*

Art. ....

« Alla fine del primo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono soppresse le parole " sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi " ed aggiunte, dopo il punto, le seguenti:

" Tuttavia ogni anno solare in cui risultino accreditati almeno 51 contributi giornalieri in costanza di lavoro o figurativi, è considerato utile come anno intero di anzianità assicurativa. Gli iscritti negli elenchi speciali possono con versamenti volontari annuali integrare le giornate effettivamente prestate fino alla concorrenza del limite di cui al comma precedente.

Ai fini dell'anzianità assicurativa per i lavoratori agricoli dipendenti viene presa a base la data del primo periodo di contribuzione effettiva indipendentemente dalla entità e dal numero " ».

13-*ter* 0. 1 DI PRISCO, MAGNO, FERMARIELLO, BRAMBILLA, VIGNOLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, MASCIALE, NALDINI, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, con questo emendamento e quelli successivi siamo arrivati al punto riguardante il trattamento che vorremmo fosse riservato ai lavoratori agricoli, ai braccianti. Voi sapete che uno degli aspetti di questa legge circa la pensione retributiva, cioè quella che si chiama la pensione rapportata al salario, esclude completamente tutta la categoria dei braccianti. I braccianti ed i salariati agricoli se lo possono sognare il 74 per cento e l'80 per cento dal 1975 in poi. Questa cioè è una legge che per una categoria enorme di lavoratori italiani non ha possibilità di essere applicata. Infatti per avere i 40 anni di contri-

buzione effettiva, data la legislazione attuale, il bracciante dovrebbe lavorare 80 anni.

Che cosa allora proponiamo date le condizioni in cui si trovano i braccianti? Proponiamo che venga considerato utile l'anno che abbia almeno 51 contributi giornalieri in costanza di lavoro e figurativi agli effetti della pensione retributiva e che, se il bracciante agricolo non raggiunge le 51 giornate, possa poi con i versamenti volontari integrare la contribuzione di modo che anche egli sia messo in condizione di partecipare a questo beneficio della pensione a 40 anni con il 74 per cento della retribuzione.

È un meccanismo che viene messo in movimento da parte nostra per una categoria che altrimenti non avrebbe in nessun'altra maniera la possibilità di godere di questo beneficio.

Riteniamo che questo emendamento dia la possibilità di venire incontro alle larghe attese dei lavoratori agricoli che da questa legge altrimenti non trarrebbero obiettivamente alcun beneficio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore*. Signor Presidente nella relazione ho sottolineato l'urgenza di provvedere alla sistemazione dei trattamenti pensionistici dei braccianti agricoli. Il Governo nell'accettare l'ordine del giorno che abbiamo approvato all'inizio di questo dibattito si è impegnato a studiare un congegno correttivo che consenta ai braccianti agricoli una diversa e più favorevole valutazione dei periodi assicurativi.

Pertanto ritengo che la materia sia da disciplinare in conformità di questo ordine del giorno approvato ed esprimo quindi parere contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, concordo con il parere del relatore, che ha già ricordato come l'Assemblea ha votato un ordine del giorno che tende alla risoluzione del problema in termini di giustizia.

Io posso soltanto nuovamente aggiungere e sottolineare che il Governo considera quell'ordine del giorno come un impegno al quale intende dare attuazione.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Chiedo la votazione per appello nominale sull'emendamento numero 13-*ter* 0. 1.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata dal numero di senatori prescritto dal Regolamento?

(*La richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori*).

Avverto che in questo momento mi è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto che, a norma di Regolamento, prevale sulla richiesta di votazione per appello nominale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Limoni, Tiberi, Perrino, De Marzi, Cengarle, Burtulo, Bisori, Berlanda, Alessandrini, Genco, Dal Falco, Noè, Caroli, Berthet, Mazzoli, Dalvit, Togni, Del Nero, Indelli e Montini hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 13-*ter* 0. 1, presentato dal senatore Di Prisco e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Albarello, Albertini, Alessandrini, Andò, Angelini, Argiroffi, Arnone, Attaguile,

Baldini, Bargellini, Bartolomei, Battista, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Berthet, Bertola, Bertoli, Bertone, Bettiol, Bisori, Bloise, Bonadies, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosco, Bosso, Brambilla, Brodolini, Brugger, Brusasca, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caroli, Caron, Carraro, Cassiani, Castellaccio, Catellani, Cavezzali, Cengarle, Chiariello, Chiaromonte, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Colleoni, Compagnoni, Coppola, Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Crollalanza, Cuccu,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Andrea, Darè, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marsanich, De Marzi, De Matteis, De Zan, Di Benedetto, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina, Donati,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari Francesco, Ferroni, Filetti, Filippa, Florena, Follieri, Forma, Formica, Fortunati, Fossa, Fusi,

Gatti Caporaso Elena, Gatto Eugenio, Genco, Germanò, Gianquinto, Giraudo, Guanti,

Iannelli, Indelli,

Jannuzzi Onofrio, Jannuzzi Raffaele,

La Rosa, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lo Giudice, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Maier, Mammucari, Mancini, Manenti, Marcora, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Mazzoli, Menchinelli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montini, Morandi, Nencioni,

Oliva, Orlandi, Orlando,

Palazzeschi, Papa, Pauselli, Pegoraro, Perna, Perrino, Picardi, Piccioni, Piccolo, Pieraccini, Piovano, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli, Preziosi,

Raia, Renda, Ricci, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosa, Rossi Doria, Russo,

Salari, Scardaccione, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Segreto, Sema, Senese, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spigaroli, Stefanelli,

Tansini, Tanucci Nannini, Tedeschi, Terracini, Tesauro, Tiberi, Togni, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Tropeano,

Valori, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Verzotto, Viglianesi, Vignola, Vignolo, Volgger,

Zannini, Zelioli Lanzini, Zuccalà.

Sono in congedo i senatori:

Bernardinetti, Biaggi, Cifarelli, Lucchi, Morlino, Noè, Pecoraro, Santero, Scelba, Scipioni, Valsecchi Pasquale, Verrastro.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 13-*ter* 0. 1 presentato dal senatore Di Prisco e da altri senatori:

Senatori votanti	213
Maggioranza	107
Favorevoli	87
Contrari	126

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Magno e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

Art. . . .

« L'iscritto negli elenchi anagrafici per la previdenza dei lavoratori agricoli tra il 1940 e il 1969 per almeno 51 giornate nell'anno ha diritto all'accreditamento di contributi figurativi in aggiunta a quelli già spettanti, per ciascuno degli anni di iscrizione negli elenchi suddetti, pari alla metà dei contributi agricoli effettivi a lui accreditati ».

13-*ter* 0. 2 MAGNO, FERMARIELLO, BRAMBILLA, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, VIGNOLO, BONATTI, DI PRISCO, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Fermariello ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F E R M A R I E L L O . Signor Presidente, vorrei illustrare anche l'emendamento numero 13-*ter* 0. 4.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento n. 13-*ter* 0. 4.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

Art. . . .

« L'assicurato a favore del quale risultino accreditati contributi per attività svolte in agricoltura come giornaliero tra il 1920 e il 1939, ha diritto all'accreditamento di un eguale numero di contributi giornalieri figurativi in aggiunta a quelli eventualmente già spettanti ».

13-*ter* 0. 4 MAGNO, BRAMBILLA, FERMARIELLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, VIGNOLO, DI PRISCO

P R E S I D E N T E . Il senatore Fermariello ha facoltà di illustrare questi due emendamenti.

F E R M A R I E L L O . Praticamente, con questi due emendamenti voglio mettere in evidenza un fatto molto preciso e cioè che i braccianti agricoli sono in pratica scoperti dal punto di vista assicurativo, per il semplice motivo che sino al 1939 non esisteva un sistema assicurativo che li proteggesse e dal 1940 in poi tale sistema è stato quanto mai inefficiente e approssimativo, per cui i braccianti agricoli, come tutti sanno, figurano in questa legge con accreditamenti di contributi assolutamente insufficienti per poter godere anche di un minimo di pensione in un arco di tempo possibile.

La cosa è assai nota, tanto è vero che da tutte le parti si è messa in evidenza la discriminazione alla quale i braccianti sono stati condannati, e tutti hanno, riconoscendo questo stato di fatto, assunto impegni affinchè questo stato di inferiorità venga superato. Ora, con gli emendamenti che abbiamo presentato noi ci proponiamo in sostanza quello che vado a spiegare. Noi poniamo la possibilità per il bracciante, iscritto dal 1940 al 1969 e che ha 51 giornate all'anno accreditate, di vedersi accreditare, attraverso contributi figurativi, altri contributi pari alla metà di quelli accreditati. Mi spiego: un bracciante che ha 51 giornate accreditate con la nostra proposta ha diritto ad un accreditamento di contributi pari alla metà di quelle 51 giornate, cioè pari a 25 giornate, per cui con il nostro emendamento il bracciante che ha 51 giornate accreditate negli anni dal 1940 al 1969 ne avrà in tutto 76. Per il bracciante agricolo invece che ha giornate accreditate in numero assai scarso, dato il modo in cui ha funzionato il sistema negli anni dal 1920 al 1939, noi prevediamo il diritto di un accreditamento di contributi pari alle giornate accreditate nel periodo dal 1920 al 1939. Mi spiego: un bracciante che abbia avuto accreditate negli anni dal 1920 al 1939, ad esempio, dieci quindici o venti giornate se ne vedrà accreditate sotto forma di contributi figurativi altre dieci o quindici o venti. Lo scopo di questo emendamento è assai chiaro: si tratta di fare in modo che l'arco di tempo, oggi molto lungo, necessario per arrivare ai minimi di pensione venga accorciato. Si fa

cioè in maniera che il bracciante agricolo possa almeno avere il minimo di pensione in un arco di tempo inferiore.

Si tratta — come tutti possono capire anche dalle posizioni assunte dal nostro Gruppo non solo alla Camera dei deputati ma anche qui in Commissione lavoro — di posizioni assolutamente subordinate che noi vogliamo comunque prospettare all'Aula. Tenendo conto del vuoto che questa legge presenta per quanto riguarda i braccianti agricoli, noi pensiamo che l'accoglimento del nostro emendamento possa assicurare a questo disegno di legge il sostegno di grandi masse di lavoratori agricoli oggi discriminate in rapporto alle norme che stiamo discutendo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R I C C I , *relatore*. Onorevole Presidente, abbiamo terminato proprio ora la votazione di un emendamento sul problema dei braccianti agricoli e la risposta che posso dare è identica a quella da me data poc'anzi in merito agli impegni assunti dal Governo per una revisione della materia. Il Ministro del lavoro è persona d'onore e non abbiamo motivo di dubitare che manterrà il solenne impegno assunto. La materia troverà quindi collocazione in quella sede, per cui esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 13-*ter* 0. 2 presentato dal senatore Magno e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 13-*ter* 0. 4 presentato dal senatore Magno e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte della senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti e di altri senatori è stato presentato un ementamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Dopo l'articolo 13-*ter, inserire il seguente*:

Art. ...

« Sono considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, anche per le lavoratrici dell'agricoltura ».

13-*ter* 0. 3 ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BRAMBILLA, FERMARIELLO, MAGNO, DI PRISCO, BONATTI, VIGNOLO, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . La senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti ha facoltà di illustrare quest'emendamento.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Prima di tutto vorrei far presente che vi sono alcune correzioni da apportare all'emendamento n. 13-*ter* 0. 3 che è stato scritto in modo errato. L'emendamento deve essere modificato come segue: dopo le parole: « ai fini del diritto alla pensione » bisogna aggiungere le parole: « di anzianità » e alla terza e quarta riga, dopo le parole: « i periodi di astensione », bisogna sopprimere le parole: « obbligatoria e facoltativa ».

L'emendamento risulta quindi del seguente tenore: « Sono considerati utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità e della determinazione della misura di essa i periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, anche per le lavoratrici dell'agricoltura ».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo con i colleghi del PSIUP e

della sinistra indipendente aveva presentato in Commissione lavoro un emendamento che riguardava il computo di tutti i contributi figurativi agli effetti dell'acquisizione del diritto alla pensione e della determinazione della misura della stessa.

La ragione è chiara. Nella vita di ogni lavoratore, uomo o donna, vi sono lunghi periodi di sospensione dal lavoro e addirittura di interruzione del rapporto di lavoro dovuti a cause indipendenti dalla propria volontà: periodi di malattia, infortunio, maternità, periodi di disoccupazione involontaria o di sospensione dal lavoro indennizzati dalla Cassa integrazione guadagni ed altri ancora.

Noi ritenevamo che il problema potesse trovare una soluzione complessiva con la legge che stiamo esaminando e nonostante il parere diverso di alcuni colleghi continuiamo a pensare che ciò sarebbe stata cosa equa. Comunque abbiamo ritirato l'emendamento annunciando però che in Aula ne avremmo ripresentata almeno una parte, quella appunto che costituisce l'oggetto dell'emendamento in discussione.

In sostanza chiediamo il computo dei periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio agli effetti del conseguimento della pensione di anzianità. Chiediamo che ciò avvenga senza alcuna spesa per le lavoratrici, così come è stato stabilito per i contributi figurativi per servizio militare. Se non si accogliesse questo emendamento non solo si commetterebbe un atto di grave ingiustizia nei confronti delle lavoratrici, ma si verrebbe anche a determinare una situazione assurda per cui una donna per ottenere la pensione di anzianità dovrebbe avere 35 anni di contribuzione effettiva, mentre il lavoratore, potendo far valere i periodi di servizio militare, potrebbe ottenerla con un minor numero di anni di lavoro.

Non voglio ripetere gli argomenti noti ed arcinoti sulla funzione sociale della maternità e sulle ingiustizie di una società che ne fa ricadere tutto il peso e tutto il costo sulle spalle della donna. Mi limito a ricordare agli onorevoli colleghi che la proposta contenuta nel nostro emendamento viene avanzata da un vastissimo fronte di associazioni femminili: da tutti i movimenti femminili aderenti ai partiti democratici, dalle organizzazioni sindacali che anche in questi giorni hanno inviato petizioni ed ordini del giorno ai membri della Commissione lavoro del Senato e ad altri autorevoli membri della nostra Assemblea; devo ancora ricordare che questa rivendicazione è stata soprattutto sostenuta con la lotta dalle lavoratrici e dai lavoratori, i quali lavoratori non discriminano affatto le loro valorose compagne di lavoro.

Abbiamo deciso di insistere per l'accoglimento di quest'emendamento qualificante per il rilievo sociale del problema. Auspichiamo che il Senato sappia farlo proprio e per questo ci affidiamo alla sensibilità e al senso di giustizia di tutti gli onorevoli colleghi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore*. Signor Presidente, la senatrice Abbiati, ieri, in occasione della relazione generale, nel formulare questa richiesta, ha anticipato la risposta del relatore. Pertanto ricordando quanto lei ha già detto, non posso che confermare il parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anch'io debbo esprimere parere contrario, ma nel momento in cui lo esprimo voglio anche dare assicurazione che, se vi sono correzioni da apportare o miglioramenti da introdurre per il calcolo del periodo figurativo anche per le donne che hanno attraversato condizioni di maternità, ciò potrà avvenire in sede di riesame da parte del Parlamento delle leggi che regolano il trattamento di maternità in Italia.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori D'Angelosante, Fermariello, Dolores

Abbiati Greco Casotti, Petrone, Fabbrini, Mammucari, Palazzeschi, Pirastu, Fabretti, Valeria Bonazzola Ruhl, Bonatti, Bertone, Vignolo, Venanzi, Bera, Fusi, Brambilla, Lugnano, Piva e Borsari hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 13-*ter* 0. 3, presentato dalla senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporanno palla bianca nell'urna nera e palla nera nell'urna bianca.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Albarello, Albertini, Alessandrini, Andò, Angelini, Argiroffi, Arnone, Attaguile,

Baldini, Bargellini, Bartolomei, Battista, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Berthet, Bertoli, Bertone, Bisori, Bloise, Boano, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosco, Bosso, Brambilla, Brugger, Brusasca, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caroli, Caron, Carraro, Cassiani, Castellaccio, Catellani, Cavezzali, Cengarle, Chiaromonte, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Colleoni, Compagnoni, Coppola, Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Crollalanza, Cuccu,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Andrea, De Falco, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Di Benedetto, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina, Donati,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari Francesco, Filetti, Filippa, Florena, Follieri, Forma, Formica, Fortunati, Fossa, Fusi,

Galante Garrone, Garavelli, Gatti Caporaso Elena, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giraudo, Guanti,

Iannelli, Indelli,

Jannuzzi Onofrio, Jannuzzi Raffaele,

La Rosa, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lo Giudice, Lombari, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Maier, Mammucari, Mancini, Manenti, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Menchinelli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montini, Morandi,

Naldini, Nencioni,

Oliva, Orlandi, Orlando,

Palazzeschi, Papa, Parri, Pauselli, Pegoraro, Pella, Pellicanò, Perna, Perrino, Petrone, Picardi, Picardo, Piccioni, Piccolo, Pieraccini, Pinto, Piovano, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli, Preziosi,

Raia, Renda, Ricci, Ripamonti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosa, Rossi, Rossi Doria, Russo,

Salari, Salati, Scardaccione, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Segnana, Segreto, Sema, Senese, Signorello, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spigaroli, Stefanelli,

Tansini, Tanucci Nannini, Tedeschi, Tedesco Giglia, Terracini, Tesauro, Tiberi, Togni, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Tropeano,

Valori, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Verzotto, Viglianesi, Vignolo, Volgger.

Zaccari, Zannini, Zelioli Lanzini, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Bernardinetti, Biaggi, Cifarelli, Lucchi, Morlino, Noè, Pecoraro, Santero, Scelba, Scipioni, Valsecchi Pasquale, Verrastro.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 13-*ter* 0. 3 presentato dalla senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti e da altri senatori:

Senatori votanti . . .	228
Maggioranza	115
Favorevoli	97
Contrari	131

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 14.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente gli importi dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico della gestione speciale anzidetta sono elevati a lire 23.000 mensili.

Ai fini del calcolo delle pensioni della gestione speciale trova applicazione il disposto degli articoli 11, 13 e 15 della presente legge. L'onere conseguente all'applicazione dell'articolo 15 viene assunto, successivamente alla riliquidazione della pensione per compimento del 60° anno di età del lavoratore, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la quota relativa alla pensione anticipata.

Nei confronti del pensionato della gestione speciale il quale si rioccupi prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si fa luogo alla sospensione della erogazione delle quote di pensione anticipata e integrativa.

Qualora la rioccupazione avvenga, prima del compimento del 60° anno di età da parte del pensionato, con guadagno continuativo e normale in settori diversi da quelli indicati al precedente comma, viene sospesa la erogazione della quota di pensione integrativa e viene ridotta la quota di pensione anticipata secondo i criteri contenuti nell'articolo 16 della presente legge.

Nel caso in cui il pensionato si rioccupi dopo il compimento del 60° anno di età, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 sull'intero importo del trattamento pensionistico in atto.

In relazione a quanto disposto nei tre commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto quindi ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Fusi e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. . . . .

« All'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

" Le norme di cui al comma precedente ed ai successivi articoli della legge sono applicabili, a domanda dell'interessato, nei confronti del minatore che risulta già titolare di pensione di invalidità. Il trattamento di pensione, liquidato ai sensi della presente legge in luogo della pensione di invalidità, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano conse-

guiti tutti i requisiti a condizione che la relativa domanda sia presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge " ».

14. 0. 1 FUSI, ALBANI, BRAMBILLA, VIGNOLO, DI PRISCO, MAGNO, BONATTI, PALAZZESCHI, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Fermariello ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F E R M A R I E L L O . L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore*. La Commissione è contraria.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 14.0. 1 presentato dal senatore Fusi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Pozzar e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. ....

« Per gli iscritti alla gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui ai punti *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 18 della presente legge possono essere perfezionati con la maggioranza di anzianità di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5 anni.

Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, effettuati anteriormente al 1° luglio 1958; i periodi successivi a tale data debbono essere comprovati mediante le speciali marche di cui all'articolo 7 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.

La pensione di cui al primo comma del presente articolo è posta a carico della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.

Al compimento del 55° anno di età, l'interessato può ottenere, a domanda e ricorrendone i requisiti, la pensione anticipata di cui alla legge 5 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni calcolata sulla base della anzianità contributiva fatta valere nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza di detta pensione ed il compimento del 60° anno di età. Nel caso che la pensione così calcolata risulti di importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato il trattamento pensionistico in atto.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore compie il 60° anno di età, la pensione di cui al primo comma del presente articolo viene riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge. Qualora l'anzianità contributiva, effettiva e convenzionale, sulla cui base è stata liquidata la pensione di cui

al precedente primo comma risulti inferiore all'anzianità contributiva fatta valere dal lavoratore al compimento del 60° anno di età, la pensione è liquidata sulla base di quest'ultima anzianità; resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ».

14. 0. 3 POZZAR, MANCINI, RICCI, TESAURO, CENGARLE, DE ZAN

P R E S I D E N T E . Il senatore Pozzar ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P O Z Z A R . Trattandosi di un emendamento formale, signor Presidente, mi rimetto al testo scritto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 14. 0. 3 presentato dal senatore Pozzar e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

R I C C I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I C C I , *relatore*. Faccio presente che l'emendamento n. 14. 0. 3, testè approvato, deve considerarsi sostitutivo del terzo comma dell'articolo 18, il quale pertanto dovrà essere soppresso. A questo proposito mi richiamo all'articolo 74 del Regolamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Di Prisco e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. ....

« È considerato invalido chiunque per infermità o difetto fisico o mentale, abbia perduto almeno per il 50 per cento la capacità di lavoro in modo permanente, oppure abbia avuto ridotta, per gli stessi motivi, di almeno la metà, in modo permanente, la sua capacità di guadagno in occupazioni confacenti alla sua attitudine.

Per capacità di guadagno si intende la effettiva e non solo teorica possibilità di conseguire su un mercato di lavoro libero un compenso continuativo, corrispondente alla propria posizione professionale, al proprio stato fisico, al proprio sesso, alla propria età, mediante una attività lavorativa, e ciò senza incorrere fisicamente in danni e in rischi particolari, attuali, potenziali o da previsione, senza bisogno di orari più prolungati o eccezionali, nè di apprendistato nuovo, nè di spostamenti inconsueti, senza lesione al decoro, alla morale, ai propri legami familiari ».

14. 0. 2 DI PRISCO, MAGNO, BONATTI, ALBANI, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D I P R I S C O . Il nostro emendamento tratta del problema dell'invalidità. Credo che tutti i colleghi sappiano che, con le norme attualmente vigenti, per pronunciarsi sul criterio dell'invalidità gli uffici periferici della previdenza sociale seguono due strade: quella del medico che visita il richiedente (se si tratta di un operaio bisogna che abbia raggiunto la diminuzione dei due terzi della capacità di lavoro) e poi quella del direttore della sede che giudica — ed è questo il giudizio definitivo — se l'operaio ha subìto la diminuzione di due terzi della capacità di guadagno. È quindi il criterio della capacità di guadagno che resta alla base della valu-

tazione per il riconoscimento dell'invalidità. I colleghi sanno anche che questa percentuale riguarda gli operai, mentre agli impiegati basta il 50 per cento della diminuzione di capacità di guadagno.

Ora noi con l'emendamento proposto chiediamo che al lavoratore sia riconosciuta la diminuzione del 50 per cento della capacità di lavoro nella sua specifica mansione e che a questa si abbini la diminuita capacità di guadagno, che in sintesi significa che il mercato occupazionale in quella determinata zona non gli dà la possibilità di trovare un'occupazione una volta che egli sia riconosciuto invalido.

I colleghi sanno anche che per quanto riguarda gli invalidi della previdenza sociale tutto ciò costituisce una tragedia, poichè essi vanno dalle varie commissioni provinciali agli uffici di collocamento per trovare un'occupazione in qualche azienda e alle volte vengono avviati ad un'occupazione. Però in queste aziende i cicli produttivi oggi sono tali per cui molto spesso ai lavoratori viene data un'occupazione solo a condizione che facciano un determinato lavoro che solitamente è così pesante che l'invalido deve rinunciare a quell'avviamento all'occupazione obbligatoria offertogli dalla commissione istituita presso l'ufficio provinciale del lavoro.

Noi riteniamo pertanto che questo problema dell'invalidità del lavoro debba essere finalmente aggiornato rispetto alle situazioni oggettive nelle quali vengono a trovarsi questi lavoratori e che quindi il criterio stesso della capacità di guadagno debba fare riferimento non tanto ad una situazione obiettiva delle condizioni del mercato di lavoro quanto alla condizione soggettiva nella quale si trova il lavoratore stesso a causa di questa diminuita capacità nell'affrontare il lavoro.

Ecco perchè noi poniamo all'attenzione dei colleghi questo problema che comporta, lo riconosco, una svolta da dare alla materia e che comporta anche per la previdenza sociale — non certo per lo Stato — un maggior onere. Ma si tratta, come ho già detto, di un problema che deve essere affrontato. Non possiamo trascinarcelo dietro in eterno dal momento che tutti giornalmente riscontriamo le condizioni nelle quali vengono a trovarsi questi invalidi del lavoro.

Quindi il primo problema concerne l'equiparazione al trattamento degli impiegati, sulla base del 50 per cento, per gli operai. Per la soluzione del secondo problema si chiede che il criterio della diminuita capacità di guadagno prima di tutto assommi la diminuita capacità di lavoro (nel senso che l'addetto non ha più la capacità di svolgere quel lavoro specifico) e in secondo luogo tenga conto che oggi le situazioni occupazionali, per quanto riguarda gli invalidi del lavoro, trovano quegli ostacoli, di cui ho prima parlato e che ogni collega può registrare con la propria esperienza, che rendono quasi impossibile ritrovare lavoro per un invalido già riconosciuto alla previdenza sociale.

Ecco perchè riteniamo che sia giunto il momento di dare questa normativa nuova per quanto riguarda il trattamento da usarsi nei confronti degli invalidi del lavoro.

P E T R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R O N E . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sono costretto a prendere la parola su quest'emendamento, anche se è già stato estesamente illustrato dal collega Di Prisco, perchè a me pare che abbia un grande rilievo, specie in ordine ai lavoratori del Mezzogiorno.

Vorrei richiamare la particolare attenzione del Ministro su questo punto perchè, proprio inserendo questo concetto del Mezzogiorno d'Italia, anche in relazione alle dichiarazioni da lui recentemente rese in un'intervista pubblicata ieri, a me pare che dobbiamo soffermarci per fare un doveroso ripensamento.

In base alla legge attuale, per avere diritto alla pensione di invalidità, occorre che si siano perduti i due terzi della capacità di guadagno. Ora la capacità di guadagno certo non equivale a capacità lavorativa. Chiunque, per un difetto fisico, per un'infermità o per malattia, abbia perduto i due terzi della

capacità di guadagno ha diritto a pensione d'invalidità.

Ora, bisogna innanzitutto considerare la questione, che ci porta anche ad un problema di ordine costituzionale, dello sperequato trattamento tra i lavoratori e gli impiegati. Infatti mentre per il lavoratore occorre la perdita dei tue terzi della capacità di guadagno per il diritto a pensione d'invalidità, per l'impiegato è sufficiente il 50 per cento.

Questa duplicità di trattamento a categorie assistite dallo stesso istituto e per lo stesso motivo ci propone qui anche un problema di carattere costituzionale.

A prescindere da ciò, bisogna stabilire cosa si intende per capacità di guadagno. È evidente che quando ci riferiamo ad essa, vogliamo riferirci alla concreta, effettiva, reale possibilità di lucrare sul proprio mercato di lavoro più di un terzo del normale guadagno; la legge infatti dice: « più di un terzo del normale guadagno in attività confacenti con le normali attitudini del lavoratore ».

Per stabilirla, quindi, occorrerebbe tenere presenti vari elementi, come i fattori ambientali, sociali, l'età, oltre al difetto fisico, alle malattie e alle infermità.

Non ci dovrebbe essere perciò coincidenza tra capacità di guadagno e capacità di lavoro. Vorrei fare un esempio limite. Facciamo l'ipotesi di un elemento che sia perfettamente sano, ma che abbia un viso deformato, ributtante, per cui difficilmente riesca a trovare chi lo ingaggi al lavoro sul proprio mercato. In questo caso c'è al cento per cento la capacità lavorativa, però non esiste la capacità di guadagno perchè a causa di quel difetto fisico non riesce di fatto a trovare lavoro. In questi casi la pratica ci dimostra però che in sede giudiziaria (non parliamo poi della sede amministrativa) si finisce per far coincidere capacità di guadagno e capacità di lavoro.

Onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione del relatore su questo punto; quando infatti parliamo di capacità di guadagno, non possiamo dimenticare che esiste una legge (decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1227, ratificato con legge 3 aprile 1953, n. 292) che riguarda l'assunzione obbligatoria degli invalidi del lavoro. L'articolo 2 di tale legge stabilisce che l'invalido deve essere assunto obbligatoriamente. Perchè quest'obbligo di legge? Perchè il datore di lavoro non assume spontaneamente gli invalidi, anzi nell'Italia meridionale soprattutto, dove si vuole gente che renda al duecento per cento, è difficile che un datore di lavoro assuma un invalido, anche per il fatto che lì abbonda la mano d'opera.

Per questo il legislatore ha imposto l'assunzione obbligatoria di una certa aliquota d'invalidi; infatti l'articolo 2 pone l'obbligo al datore di lavoro di assumere gli invalidi che non abbiano superato i 60 anni se maschi e, se donne, che non abbiano superato i 55 anni.

Chi sono però questi invalidi al lavoro per cui c'è obbligo di assunzione? Il citato articolo 2 considera invalido al lavoro chi ha una capacità lavorativa ridotta in misura non inferiore al 40 per cento. Ciò vuol dire che il legislatore ha già riconosciuto che chi ha una capacità lavorativa ridotta del 40 per cento, liberamente, nella concorrenza per l'ingaggio al lavoro non ha possibilità pratiche, concrete, reali di essere assunto. Da ciò l'obbligo di legge.

Se noi quindi sappiamo che è considerato invalido al lavoro chi ha una capacità lavorativa ridotta del 40 per cento, se sappiamo che nella pratica si fa coincidere praticamente capacità di guadagno e capacità di lavoro, se non si tiene mai conto della natura del mercato del lavoro, della depressione dell'ambiente, dell'affollamento dei disoccupati, quindi della reale possibilità dell'assunzione al lavoro e non si tiene conto neppure del rischio che una malattia determinata comporta come danno futuro e probabile, ne consegue l'inderogabile necessità dell'abbassamento del limite dei 2 terzi tuttora vigente.

Voi vedete, per esempio, il caso di un lavoratore il quale sia affetto da un danno del miocardio. Sappiamo tutti che in tal caso ogni medico che si rispetti, per prima cosa, suggerisce al suo paziente di non sottoporsi ad alcuno sforzo, di condurre una vita morigerata. Orbene di solito per un danno miorcardico si fissa una riduzione del

20 per cento. Ma il rischio esiste e noi sappiamo che proprio per i concetti elaborati dalla stessa giurisprudenza quando vi è il rischio di un danno al proprio organismo, di questo rischio bisogna tenere conto ai fini della capacità di guadagno, perchè nessuno può essere costretto a sottoporsi ad un lavoro rischiando addirittura la propria pelle.

A questo punto, siccome l'esperienza ci conferma tutto ciò, bisogna tenerne conto. E gli stessi lavoratori, i braccianti meridionali, onorevole Ministro, lei sa cosa dicono? Vogliono i due terzi, cioè vogliono che si dia la pensione quando si è morti o moribondi. Il criterio dell'invalidità, quindi, non può essere basato sulla perdita di 2 terzi della capacità di guadagno quando abbiamo già una legge precedente del 1947 che stabilisce che deve essere considerato invalido al lavoro chi ha una capacità lavorativa ridotta del 40 per cento. A questo punto io penso che ragioni di equità, ragioni di giustizia debbano portare ad un ripensamento.

Noi diciamo il 50 per cento e non si tratta che di una differenza di appena il 16 per cento, perchè i due terzi ci portano al 66 per cento; dal 66 al 50 siamo a una differenza rispetto alla capacità di guadagno di appena il 16 per cento. Eppure si risolverebbero molti problemi, specie per i braccianti meridionali, per cui veramente io rivolgo qui una calda preghiera ed un appello alla sensibilità del Ministro del lavoro e del relatore perchè si voglia tenere conto di queste nostre considerazioni per un atto di giustizia verso i lavoratori meridionali e quindi si accolga l'emendamento così come è stato presentato.

D E R I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E R I U . Signor Presidente, io parlo a titolo personale e, direi, per una questione di coscienza. Durante lo svolgimento dell'inchiesta condotta dall'apposita Commissione sull'INPS, della quale io feci parte insieme ad altri, girando per l'Italia, un po' qua un po' là, ci siamo resi conto della gravità e dell'indifferibilità della soluzione di questo problema.

Abbiamo visto che in quasi tutte le provincie si sono seguìti da sempre e si segnono criteri assolutamente diversi, assolutamente disparati e soggettivi. Ora è tempo di arrivare ad una disciplina precisa e la Commissione, al termine dei propri lavori, indicò queste difficoltà e indicò al Governo la necessità ed il modo di giungere ad una soluzione pratica e razionale.

Perchè, veda: in una Nazione dove il mercato del lavoro presenta squilibri così gravi e così drammatici come in Italia, in maniera particolarissima nel Mezzogiorno, giusto quanto diceva il collega Di Prisco, anche i giovani validi, anche le persone assolutamente sane, capaci di rendere al cento per cento, non sempre riescono a trovare facilmente lavoro; figuriamoci poi le persone che sono in qualche modo minorate, che non posseggono l'integrità fisica. Si aggiunga che l'assunzione degli invalidi, percentualmente prevista dalle leggi, non viene effettuata da chi ne ha il dovere se non dopo ripetutissimi interventi da parte delle autorità. Figuriamoci se chi non ha la qualifica di invalido può avere una sia pur minima possibilità di lavorare. La capacità di lavorare, pertanto, deve essere calcolata in rapporto alle possibilità reali esistenti, alle caratteristiche del lavoro e alle condizioni che una determinata zona offre, altrimenti il legislatore avrà fatto sempre della pura accademia.

La legge in vigore non risponde a queste esigenze. Ora, ripeto, io parlo a titolo personale; ho visto che è già prevista la delega al Governo, ma non vorrei che il Governo, nel disciplinare la materia, ribadisse norme simili a quelle vigenti e che non hanno mai risolto il problema. È doveroso che il Governo tenga conto delle indicazioni che provengono dal Parlamento per considerare realisticamente uno dei casi più importanti che travaglia il mondo del lavoro. Quante volte non abbiamo assistito a determinazioni strane da parte delle sedi INPS, all'adozione di criteri assolutamente teorici, contrastanti con esigenze pratiche, con il mercato del lavoro, con le qualità professionali? E quante

volte, con questo spirito, non si sono create condizioni insostenibili a lavoratori realmente ammalati, incapaci di competere con i compagni di un tempo?

Questo, signor Presidente, ho voluto dire e questi concetti mi pare che siano abbastanza e abbondantemente illustrati nella relazione, in molti punti disattesa, che ha presentato a suo tempo la Commissione di inchiesta sulle attività dell'INPS.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo perfettamente conto dell'importanza dell'argomento e anche delle calorose perorazioni addotte per questo articolo aggiuntivo o emendamento che dir si voglia. Con quest'articolo o emendamento si mira solamente a ridurre dai due terzi alla metà l'incapacità di guadagno, e a modificare la valutazione medico-legale delle infermità addotte dal lavoratore.

A questo punto vorrei sapere in che modo e in che misura siano superabili le doglianze emerse sia nella Commissione d'indagine sia negli interventi che si sono tenuti, se è vero, come è vero, che la determinazione dell'invalidità e della capacità di guadagno residua rimane sempre condizionata ad una valutazione soggettiva di ordine medico e a una valutazione di ordine economico sociale della situazione nella quale il lavoratore si trova a vivere. Quindi con questo articolo non si fa altro che spostare i termini della capacità di guadagno e del tasso d'invalidità dai due terzi alla metà, ma non si modifica esattamente niente che possa in qualche misura porre rimedio alle doglianze addotte.

Per questo motivo esprimo parere contrario, ma non solo per questo motivo. L'architettura del disegno di legge ha una sua armonia e all'articolo 27 è prevista una delega al Governo con il compito di rivedere tutta la disciplina dell'invalidità pensionabile, sia per adeguare i criteri costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nell'attuazione della disciplina preesistente, sia per porre rimedio alle lacune e alle doglianze che sono state poste.

So che le incombenze che questa legge riserva al Ministero del lavoro e agli organi relativi sono numerosissime. Se potessi fare un auspicio, chiederei all'onorevole Ministro che, proprio per l'importanza di questa materia, per la sua gravità, e per il modo assai vario di impostarla da regione a regione, da medico a medico, da situazione a situazione, i limiti della delega, anzichè al 31 dicembre 1971 possano essere ridotti al 31 dicembre 1970, cioè anticipando di un anno la delega prevista dall'articolo 27. Ma, datto questo, per il merito dell'emendamento in discussione esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, avrei delle osservazioni da fare e degli affidamenti da dare, ma per contribuire alla speditezza dei nostri lavori mi limito a dire che sono contrario all'emendamento e ad aggiungere che al momento giusto terrò nella debita considerazione la richiesta ora formulata dal relatore per quanto riguarda l'anticipazione del termine della delega.

D I P R I S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà .

D I P R I S C O . Mi meravigliano molto le dichiarazioni fatte dal collega Ricci che so studioso attento di questo problema. Io credo che lei, senatore Ricci, abbia letto l'emendamento, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte che contiene i criteri analitici riguardanti il significato della capacità di guadagno. Sono i criteri che dovrebbero proprio servire di indirizzo all'istituto e ai suoi organi periferici per individuare questo concetto nuovo della capacità di guadagno. Proprio per questo abbiamo formulato l'emendamento in modo abbastanza esteso ed analitico. Perciò non venga a dir-

ci, così come ha fatto per influire sugli altri senatori, che non ci sono i criteri; i criteri ci sono. È che voi siete contrari, e allora dite che siete contrari.

R I C C I , *relatore*. Ho detto che sono discrezionali.

D I P R I S C O . Pertanto, signor Presidente, noi insistiamo sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 14. 0. 2 presentato dal senatore Di Prisco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

Art. 15.

Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonchè a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Vignolo e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Tutte le pensioni, ivi compresi i trattamenti minimi sia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria che delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, sono annualmente adeguate in proporzione diretta alle variazioni in aumento dell'indice dei salari medi nazionali dell'industria, comprensivi degli aumenti contrattuali nonchè di quelli relativi all'aumento del costo della vita.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate con deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'INPS da emanare annualmente entro il 31 dicembre.

La norma di cui al primo comma si applica anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969 ».

15. 1 VIGNOLO, ALBANI, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, PALAZZESCHI, MAGNO, DI PRISCO, BRAMBILLA, BONATTI, FERMARIELLO, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Vignolo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V I G N O L O . Sulla perequazione automatica delle pensioni credo non ci sia da dilungarsi in quanto ognuno dei colleghi ha sottomano il testo che si propone in sostituzione dell'articolo 15. Esso ha lo scopo di semplificare e di rendere più dinamico l'aggiornamento della pensione in rapporto alla scala mobile, in rapporto alla variazione salari-costo della vita, e soprattutto in rapporto alle rilevazioni che dovrebbero essere fatte dalla gestione di amministrazione dell'INPS entro il 31 dicembre di ogni anno, per essere sempre fedeli a tutti i movimenti riguardanti sia i rinnovi contrattuali sia mutamenti del costo della vita, con una sensibilità che fornisca al cittadino pensionato la garanzia di essere sempre collegato con il reale costo della vita e con la reale retribuzione in vigore.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore*. La Commissione è contraria.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il mio parere è contrario per le ragioni che sono già state abbondantemente esposte nell'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 15. 1 presentato dal senatore Vignolo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

DISCIPLINA DEL CUMULO DELLA PENSIONE CON LA RETRIBUZIONE

Art. 16.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è sostituito dal seguente:

« Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonchè di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, numero 903. Non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'in-

validità, la vecchiaia ed i superstiti sulle quali è esercitato il diritto di sostituzione da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.

Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.

I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.

Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione, nè alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale ».

Per le pensioni di invalidità liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui al presente articolo.

Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 e la data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti delle pensioni previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ».

16. 4 ALBANI, VIGNOLO, DI PRISCO, BRAMBILLA, FERMARIELLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, MAGNO, BONATTI, PALAZZESCHI, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le disposizioni contenute nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1968, n. 488, sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 1969 ».

16. 1 NENCIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« A decorrere dal 1° maggio 1968 le norme sulla non cumulabilità e la riduzione della pensione di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, e alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogate, fatta eccezione per quelle riguardanti le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° maggio 1968.

I titolari di pensioni di vecchiaia liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 che svolgono un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi non hanno diritto, a partire dalla stessa data di cui sopra, al cumulo della pensione con la retribuzione qualora optino a domanda, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della loro pensione fatta in base alle norme in vigore al momento del definitivo ritiro dal lavoro.

I titolari di pensione di vecchiaia liquidata con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 che abbiano iniziato un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi dopo la stessa data e che vogliano optare per la riliquidazione

della pensione fatta in base alle norme in vigore al momento del definitivo ritiro dal lavoro, debbono farne domanda entro 60 giorni dall'inizio del nuovo lavoro ».

16. 2 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PREMOLI

In via subordinata all'emendamento numero 16. 1, *al primo comma, sostituire le parole*: « a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge » *con le altre*: « a decorrere dal 1° gennaio 1969 ».

16. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, terzo capoverso, dopo le parole: « diritto di sostituzione », *inserire le altre*: « in qualsiasi forma ».

16. 5 RICCI, MANCINI, POZZAR, TESAURO, CENGARLE, DE ZAN

P R E S I D E N T E . Il senatore Albani ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 16. 4.

A L B A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo articolo e con gli emendamenti che sono stati presentati si entra nell'argomento relativo ai cumuli fra trattamenti pensionistici e retribuzioni. Lo emendamento che noi abbiamo proposto riguarda il cumulo, in costanza di rapporto di lavoro, fra retribuzioni e pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti nonchè tra retribuzioni e pensioni liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Si dice in sostanza che devono essere cumulabili queste pensioni, liquidate dall'assicurazione obbligatoria generale e da quella dei lavoratori autonomi, con le retribuzioni in costanza di rapporto di lavoro. A questo proposito, affrontando questo problema che così come era stato definito dalla legge del marzo 1968 ha sollevato in tutto il Paese, presso tutti i lavoratori che sono stati colpiti, una seria indignazione, non userò molte argomentazioni. Credo di poter dire che in presenza di un sistema di assicurazione e di previdenza sociale, di un sistema cioè che attraverso le leggi configura dei diritti per i lavoratori quando questi abbiano assolto i relativi doveri e, in sostanza, a quello della contribuzione durante un certo periodo di tempo per un certo numero di contributi, in presenza di questo sistema, dicevo, non vedo possibilità di decurtare le pensioni che maturano una volta che il lavoratore ha acquisito il diritto previsto dalla legge, perchè il lavoratore stesso ha un altro reddito derivantegli da una occupazione. Il sistema assicurativo a mio parere, per quanto poco mi intenda di diritto, rappresenta un sistema di « contratto di adesione ». In sostanza quando un lavoratore è di fronte a delle norme giuridiche che gli garantiscono, avendo egli svolto certi doveri, di realizzare determinati diritti, questi diritti non gli possono essere negati, perchè successivamente si introduce una norma limitativa come nel caso dell'articolo che stiamo esaminando. Direi che il problema potrebbe essere risolto soltanto in un sistema di sicurezza sociale, cioè senza assicurazione obbligatoria, senza versamento diretto dei contributi da parte dei lavoratori, che costituiscono in sostanza una forma di salario differito. Diversamente, il lavoratore che continua a svolgere lavori successivi ha diritto, a mio parere, di sommare quanto ha differito durante i primi anni di attività lavorativa a quanto continua a percepire. Non mi interessa da questo punto di vista, anche se dovremo tenerlo presente, se e come, di fronte al tentativo di non rendere cumulabili i trattamenti, potrà intervenire la Corte costituzionale, presso la quale, sappiamo tutti, è stata già definita la questione.

Un altro degli elementi, onorevoli colleghi, sui quali vi richiamo è la disparità di trattamento che ho già sottolineato nell'intervento in sede di discussione generale; disparità e ingiustizia perchè qui ci troveremo di

fronte ad una ineguaglianza fra i lavoratori e i cittadini di fronte a provvedimenti di legge in materia di previdenza sociale. Ci troveremo di fronte ad una ineguaglianza nel caso in cui pensionati dello Stato, di enti parastatali, di enti locali, di aziende municipalizzate, pensionati dei fondi speciali, del credito e delle assicurazioni, a volte con pensioni abbastanza rilevanti, abbiano possibilità di occuparsi spesso in imprese private e di cumulare i due trattamenti, quello pensionistico e quello retributivo, mentre i pensionati della previdenza sociale, cioè i più poveri, non avrebbero possibilità di cumulare i due trattamenti.

Il Ministro mi ha interrotto durante il precedente intervento dicendo: se ci sono ingiustizie, noi non dobbiamo andare a produrne delle altre. Credo che il problema delle ingiustizie e delle disparità di trattamento vada risolto; e ciò potrà avvenire soltanto quando nel nostro Paese avremo garantito a tutti un lavoro, una retribuzione dignitosa per vivere e per mantenere la famiglia, una pensione adeguata; allora potremo anche vedere realizzato un sistema scalare e progressivo, progressivo nel tempo e anche per quanto riguarda l'entità di pensione e retribuzione, per operare degli adeguamenti o delle decurtazioni o delle non cumulabilità. Onorevoli colleghi, invece, rendiamoci conto di cosa realizzeremo con le disposizioni contenute in questo progetto di legge e non approvando questo emendamento. Noi realizzeremo semplicemente l'incentivazione di quanto viene generalmente affermato, cioè che « fatta la legge è trovato l'inganno », perchè avremo continuamente rapporti di lavoro mascherati. Si verificherà, in fin dei conti, che a beneficiare del cumulo delle pensioni saranno soltanto i datori di lavoro i quali al pensionato della previdenza sociale faranno questo ricatto: « Se vuoi, vieni pure o continua a lavorare; però tieni presente che qualora risulti la costanza del rapporto di lavoro ti verrà scalata la pensione ». Si verificheranno così assunzioni e rapporti senza libretto, iscrizioni a libro paga ed assicurazioni sociali e la retribuzione sarà corrisposta sotto banco. Questa sarà infatti l'unica maniera per non perdere la pensione o non farsela decurtare. Purtroppo ci troviamo in un Paese dove i bisogni spingono a ricorrere a questi mezzi. Assisteremo continuamente a pensionati i quali, pur di non farsi decurtare la pensione, non saranno messi in regola e il datore di lavoro mercanteggerà servendosi di un vero e proprio ricatto.

Per queste ragioni, signor Ministro, onorevoli colleghi, vi prego di accogliere questo emendamento che comincia a sistemare il problema del cumulo per quanto riguarda le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria, dell'invalidità e vecchiaia, nonchè quelle per i lavoratori autonomi.

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare gli emendamenti nn. 16. 1 e 16. 3.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, vi sono due nostri emendamenti all'articolo 16 e per brevità di tempo li illustrerò congiuntamente.

A me sembra che l'emendamento soppressivo e sostitutivo rifletta l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica che, come tutti ricordano, a decorrere dal 1° maggio 1968, pose il famigerato divieto di cumulo per il pensionato della previdenza sociale lavoratore. Questo divieto di cumulo, nella visione parziale del Governo di centro-sinistra della passata legislatura, poteva rappresentare un motivo per poter varare quella che volle chiamare la ristrutturazione del sistema pensionistico; ristrutturazione che doveva pagare un costo di carattere politico, ristrutturazione che aveva lo scopo di tagliare quelli che furono chiamati in quest'Aula dal ministro Bosco i rami secchi, ristrutturazione che avrebbe definitivamente legato la pensione della previdenza sociale alla retribuzione nel giro di 40 anni, venendo pur meno agli impegni presi dalla legge del 1965, n. 903, che prevedeva l'agganciamento nella misura dell'80 per cento alla retribuzione. Tutto questo (possiamo dirlo) appartiene alla storia, alla cronaca di questa riforma della previdenza sociale. Oggi però, con questo

nuovo disegno di legge (che avrebbe dovuto cancellare l'errore che, lo ripeto per inciso, sia pure condividendo quanto è stato detto dall'oratore che mi ha preceduto, solo dalla nostra parte fu denunciato, perchè il divieto di cumulo fu contenuto in un accordo interconfederale al quale fu estranea e contraria solo la CISNAL e che fu frutto di un accordo tra le federazioni e il Governo, compresa la CGIL con le sue componenti socialiste e comuniste: furono solo i Gruppi del Movimento sociale italiano che posero in evidenza la truffa che veniva perpetrata ai danni dei lavoratori, presentata il 1° maggio 1968, festa del lavoro) oggi, dicevo, con questo disegno di legge abbiamo cercato di rimediare, sia pure parzialmente, agli errori commessi — riconosciuti e denunciati, con l'opposizione del Gruppo comunista e del PSIUP — con il disegno di legge del 1968 che portò al decreto attuativo del Presidente della Repubblica. Pure oggi, attraverso l'articolo 16, non abbiamo cancellato gli errori nella loro interezza e permane, sia pure parzialmente, quella iattura di precludere al pensionato della previdenza sociale nell'ora cruciale della sua vita — cioè quando gli vengono meno le forze ma vuole prestare ancora la sua opera e il suo contributo alla società per sopravvivere o per vivere, per essere una componente utile alla società stessa — la possibilità di una mercede anche dimidiata.

Noi che cosa proponiamo nei nostri emendamenti? Nel primo emendamento abbiamo proposto puramente e semplicemente l'abolizione della norma contenuta nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1968, n. 488, con effetto dal 1° gennaio 1969. L'articolo 20, lo ricordo a me stesso, è quella norma che stabilisce la non cumulabilità con la retribuzione lorda, percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino alla concorrenza della retribuzione stessa, delle pensioni di vecchiaia, delle pensioni di vecchiaia liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, con decorrenza posteriore al 30 aprile 1968, delle pensioni liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Allora, come ricordate, si prendevano solo in considerazione le pensioni di vecchiaia liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i lavoratori dipendenti con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, nonchè quelle liquidate a carico delle gestioni speciali di coltivatori diretti, mezzadri, eccetera, per gli importi eccedenti quella misura di 15.600 lire che voleva essere un corrispettivo risarcitorio.

Ora, questo nostro emendamento soppressivo della norma contenuta nell'articolo 20 ha una ragione giuridica, costituzionale, etica che sorpassa le ragioni precedenti. Ma, dato che le ragioni etiche sono state da noi esposte nel nostro intervento durante la discussione generale, vorrei soffermarmi sulle ragioni di carattere giuridico. Ogni concessione che in materia di pensioni il Governo fa viene in ogni momento considerata e contrabbandata come un dono dato ai lavoratori con il concorso del Governo e con il concorso del datore di lavoro.

Ebbene, se questo punto di partenza è chiaro noi potremo intenderci in ogni momento quando dovremo addivenire alla definitiva riforma di questo istituto che per la seconda volta contiene dei provvedimenti embrionali o dei princìpi di riforma. Noi dobbiamo considerare, ci dobbiamo convincere, dobbiamo tenere come punto fermo il fatto che la pensione ha carattere contributivo e che il carattere contributivo è a carico del lavoratore. Anche la parte prestata dall'operatore economico, dal datore di lavoro costituisce un contributo a carico del lavoratore perchè quando il datore di lavoro configura il salario non lo configura solo nella componente che passa nella cronaca del lavoro come il salario vero e proprio, ma lo configura in tutti i suoi carichi, anche in quello che porta quella discrasia tra costi e ricavi che è stata addebitata anche al costo del lavoro. Pertanto è il lavoratore che paga il contributo a proprio carico ed è sempre il lavoratore che paga il contributo a carico del datore di lavoro.

Per quanto concerne la contribuzione a carico dello Stato — voglio chiarire ancora una volta questo vieto luogo comune — an-

che secondo il vecchio sistema la contribuzione a quel fondo adeguamento pensioni — che ha visto lo Stato solo inadempiente per centinaia e centinaia di miliardi; ma si tratta ormai di storia vecchia — non muta il carattere contributivo della pensione. Cioè lo Stato, intervenendo, non fa che sottolineare nel nostro caso il carattere pubblicistico di attuazione della seconda parte dell'articolo 38 della Costituzione nel senso che tutti i lavoratori hanno diritto all'assistenza e alla previdenza. Pertanto lo Stato nell'attuazione della Costituzione interviene solo a questo titolo. Ma il carattere pubblicistico della pensione — il carattere privatistico non vi è più — non toglie alla pensione stessa il fondamento contributivo essenziale.

Ecco perchè noi abbiamo criticato il fatto che in un disegno di legge che riforma e ristruttura le pensioni della Previdenza sociale sia contenuta anche quella pensione sociale che costituisce un dovere della collettività. Ma la collettività vi deve provvedere con disposizioni che non hanno nulla a che vedere con l'adempimento dello Stato per quanto concerne il diritto dei lavoratori dipendenti. Ben venga la pensione sociale, si aumenti quella fascia di 12 mila lire insufficienti, si porti finalmente ad attuazione la prima parte dell'articolo 38 della Costituzione ma con dei provvedimenti appropriati, specifici.

Onorevole Ministro, si parla di costi — e in questi giorni ne abbiamo parlato a sufficienza — di copertura, di impossibilità di attingere ancora dal Tesoro dei fondi per venire incontro alle giuste esigenze dei lavoratori. Ma noi abbiamo anche tenuto presente i costi per l'adempimento della prima parte dell'articolo 38 della Costituzione — e si tratta di 80 o di 100 miliardi — che non hanno niente a che vedere con le esigenze del mondo del lavoro benchè costituiscano una lodevolissima e da parte nostra auspicata riforma attuativa della Costituzione che per 21 anni è stata assente in questo campo della previdenza sociale, in quello dell'assistenza e in quello della giustizia sociale.

Quando si parla di lavoratori abbiamo presente che dobbiamo distinguere la competenza ministeriale. Infatti dovrebbe essere il Dicastero dell'interno o la Presidenza del Consiglio ad assumersi l'onere di reperire e disciplinare i fondi per quanto concerne questa esigenza assoluta della nostra società.

Ritornando però, signor Presidente, al carattere contributivo, c'è da chiedersi che fondamento abbia il divieto di cumulo. Il carattere contributivo, vorrei dire con parola impropria ed errata, nel suo contenuto è un termine che non ha cittadinanza in questo rapporto, in quanto è questo non solo un rapporto pubblicistico, ma privatistico, perchè i lavoratori si sono pagati i fondi da cui attingere, sotto il profilo attuariale, le pensioni. Essi quindi hanno pagato per 35 anni i contributi ed hanno raggiunto quel livello, hanno diritto a quelle pensioni; qualsiasi norma che vietasse ciò sarebbe una norma di frattura costituzionale.

Concludendo voglio dire perciò, onorevoli colleghi, che il nostro emendamento deve essere accolto; esso sostituisce l'articolo 16 prevedendo l'abrogazione del contenuto dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488. In via subordinata deve essere accolto l'emendamento n. 16. 3, che prevede una sola modifica. Infatti alle parole: « a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge », sostituisce le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1969 ».

La sostanza però è questa: venga cancellato dal Senato della Repubblica il divieto di cumulo, perchè ciò significa incidere nei diritti quesiti che si sono pagati con il sacrificio, con il sudore, con il sangue, con la volontà, con le lotte. Grazie signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 16. 2.

R O B B A . Noi proponiamo il ripristino totale della cumulabilità in tutti i casi, salvo che per le pensioni liquidate dal 1° maggio 1968.

Invero, chi per 35 o 40 anni, lavorando, ha sempre regolarmente versato i contributi previdenziali, ha diritto al godimento della pensione che si è pagato. Privarlo dell'assegno previdenziale in tutto o in parte, significa violare un suo ben individuato diritto.

Questo principio era stato stabilito dalla legge del 1965. Ai sensi di tale legge la base dei conteggi delle pensioni obbligatorie e previdenziali, non assistenziali, non poteva essere quella contributiva, per cui la pensione doveva essere liquidata con riferimento ai contributi versati di pertinenza del lavoratore.

In conseguenza di questo giusto principio assicurativo, la stessa legge del 1965 stabiliva l'istituzione della pensione di anzianità e la corresponsione dell'intera pensione di vecchiaia al pensionato in continuità di lavoro. Ciò in quanto è nel suo diritto di goderne, essendo la pensione maturata di piena ed esclusiva proprietà del lavoratore che abbia raggiunto l'età pensionabile ed abbia versato il numero di contributi necessari per il godimento intero della pensione.

Del resto per il personale statale (ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente il conglobamento) è stato adottato il criterio di conservare integra la pensione in godimento a quanti esplicano attività retribuita alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici nel caso in cui l'attività stessa non costituisca derivazione, continuazione o rinnovazione di quella che ha dato diritto alla pensione. Nel caso invece in cui la nuova attività costituisca derivazione, continuazione o rinnovazione di tale attività, la pensione è sospesa e viene riliquidata al termine dell'attività stessa.

Infine, con l'emendamento in questione, i liberali propongono la concessione ai titolari di pensioni di vecchiaia liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 che svolgono un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi, del diritto di opzione tra il cumulo della pensione con la retribuzione e la riliquidazione della loro pensione al momento del definitivo ritiro dal lavoro fatta in base alle norme vigenti in tale momento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Ricci ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 16. 5.

R I C C I , *relatore*. Si tratta di un emendamento puramente formale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R I C C I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, avrei gradito che gli emendamenti del senatore Nencioni e del senatore Robba fossero stati presentati in Commissione e ci fosse stata data la possibilità di discuterne, sicchè potrei questa sera esprimere il parere della Commissione in una maniera più aderente alle funzioni che assolvo.

Purtuttavia, mi rendo conto che la brevità del tempo ha suggerito ai proponenti di riservarsi la presentazione di questi emendamenti durante la discussione in Aula.

Io posso esprimere un parere che è il seguente: indubbiamente con la legge n. 480 si intese ripristinare la trattenuta a favore dei lavoratori rioccupati od occupati e pensionati. La trattenuta era limitata alle somme eccedenti le 15.600 lire in alcune categorie. Con il testo di legge attualmente al nostro esame si è tenuto un poco conto delle reazioni che ci sono state a questo provvedimento e il testo presentato dal Governo e approvato dalla Camera rappresenta un notevole passo avanti giacchè, intanto, esclude dal divieto di cumulo tutte le pensioni integrate al trattamento minimo, 23 mila e 25 mila lire, e poi estende il divieto di cumulo al 50 per cento delle somme eccedenti il trattamento minimo e nei limiti di non oltre le 100 mila lire mensili.

Mi sembra perciò che questo rappresenti un notevole passo in avanti. Io personalmente sono di opinione (l'ho detto anche ieri)

contraria al mantenimento al lavoro di lavoratori pensionati perchè il lavoratore ha diritto a un trattamento di riposo e deve cedere il posto alle giovani leve. Ma, a parte tale mia opinione, mi sembra che questo articolo in qualche misura contemperi l'esigenza posta, perchè garantisce la possibilità di occupazione senza danno ai pensionati con trattamenti minimi e pone qualche differenziazione per i pensionati con trattamento maggiore. Per questi motivi sono contrario agli emendamenti nn. 16. 4, 16. 1, 16. 2 e 16. 3 mentre sono ovviamente favorevole all'emendamento n. 16. 5.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Concordo con il relatore; in effetti i problemi posti dagli emendamenti di cui stiamo discutendo esigono da parte mia alcune considerazioni le quali non riguardano tanto la sostanza delle nostre scelte quanto il metodo con il quale si è pervenuti all'approvazione del disegno di legge che è stato successivamente presentato al Parlamento.

Tutti sappiamo — e anche il senatore Nencioni lo ha ricordato poco fa — a quali vivaci polemiche dette luogo il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione disposto nel 1968. Di tali polemiche in larga misura furono partecipi vasti strati di tutti i settori politici nel nostro Paese. La soluzione alla quale siamo arrivati presentando questo disegno di legge fu riconosciuta come una soluzione realistica ed equilibrata da parte delle stesse grandi organizzazioni sindacali con le quali i problemi furono discussi preventivamente.

Non ho fatto appello in precedenza alla concordia di apprezzamenti che ebbe a verificarsi tra il Governo e le grandi organizzazioni sindacali, ma mi sembra giunto il momento di ricordarla. Certo nessuno ha preteso di mettere le manette al Parlamento; nessuno ha preteso di limitarne la libertà. C'è però per chi si richiama a determinate organizzazioni un minimo di impegno d'onore di cui bisogna tenere conto, anche per fare in modo che i nostri dibattiti procedano con una maggiore speditezza.

Qualcuno ha osservato che la prassi instaurata della discussione della trattativa con i sindacati potrebbe comportare addirittura rischi di degenerazione corporativistica nel nostro Paese. Io voglio dire, al contrario, che si è trattato e si tratta di un grande salto di qualità che penso possa essere continuato nella nostra vita demcoratica e che sarà continuato nella misura in cui potrà essere sperimentata in Parlamento la validità degli accordi realizzati e degli impegni assunti da ciascuno.

Certo in linea di principio tutti noi potremmo essere favorevoli in tutti i casi al cumulo fra le pensioni di vecchiaia e le retribuzioni, ma ho già detto, onorevoli colleghi, che in molte occasioni si è costretti a fare i conti e che per provvedimenti come quelli che comporta l'attuale disegno di legge bisogna chiamare tutti ad un dovere di solidarietà collettiva. Ebbene, in questo caso l'accoglimento degli emendamenti che sono stati proposti comporterebbe una maggiore spesa che viene calcolata sui 112 miliardi e che io devo pregare la maggioranza di evitare al Governo poichè in tal caso al Governo sarebbe sottratta la possibilità di intervenire in altri settori e per categorie di lavoratori altrettanto bisognosi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 16. 4 presentato dal senatore Albani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento n. 16. 1, presentato dal senatore Nencioni, sul quale era stata richiesta, da parte dei senatori Nencioni, Crollalanza, Filetti, Tanucci Nannini, Dinaro, Franza, Picardo, De Marsanich, Grimaldi, Turchi, Veronesi, Bergamasco, Robba, Massobrio e Premoli, la votazione per appello nominale. Avverto però che è stata contemporaneamente richie-

sta la votazione a scrutinio segreto che, a norma di Regolamento, prevale sulla richiesta di votazione per appello nominale.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Limoni, Tiberi, Perrino, De Marzi, Indelli, Del Nero, Cengarle, Burtulo, Bisori, Berlanda, Alessandrini, Dalvit, Berthet, Caroli, Genco, Dal Falco, Noè, Mazzoli, Montini e Togni hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 16. 1, presentato dal senatore Nencioni, sia fatta a scrutinio segreto. Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Albarello, Albertini, Alessandrini, Andò, Angelini, Arnone, Attaguile, Avezzano Comes,

Baldini, Bargellini, Bartolomei, Battista, Belotti, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Berthet, Bertola, Bertone, Bettiol, Bisantis, Bisori, Bloise, Boano, Bonadies, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosco, Bosso, Brambilla, Brodolini, Brugger, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caroli, Caron, Carraro, Cassiani, Catellani, Cavezzali, Celidonio, Cengarle, Cerami, Chiariello, Chiaromonte, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Colella, Colleoni, Colombi, Compagnoni, Coppola, Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Crollalanza, Cuccu, Cuzari,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Andrea, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Di Benedetto, Dinaro, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina, Donati, Dosi,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferroni, Filetti, Filippa, Florena, Follieri, Forma, Formica, Fortunati, Fossa, Fusi,

Garavelli, Gatti Caporaso Elena, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giraudo, Guanti,

Iannelli, Indelli,

Jannuzzi Onofrio,

La Rosa, Li Causi, Limoni, Li Vigni, Lo Giudice, Lombari, Lusoli,

Maccarrone Antonino. Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Maier, Mammucari, Mancini, Manenti, Mannironi, Marcora, Maris, Masciale, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Menchinelli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minocci, Montini, Morandi,

Naldini, Nencioni,

Oliva, Orlandi, Orlando,

Pala, Palazzeschi, Papa, Pauselli, Pegoraro, Pelizzo, Pella, Pellicanò, Perna, Perrino, Petrone, Picardi, Picardo, Piccioni, Piccolo, Pieraccini, Piovano, Piva, Pozzar, Premoli, Preziosi,

Raia, Renda, Ricci, Ripamonti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosa, Rossi, Russo,

Salari, Scardaccione, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Segnana, Sema, Senese, Signorello, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tanga, Tansini, Tanucci Nannini, Tedeschi, Tedesco Giglia, Tiberi, Togni, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Tropeano,

Valori, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Veronesi, Verzotto, Viglianesi, Vignola, Vignolo, Volgger,

Zaccari, Zannini, Zelioli Lanzini, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Bernardinetti, Biaggi, Cifarelli, Lucchi, Morlino, Noè, Pecoraro, Santero, Scelba, Scipioni, Valsecchi Pasquale, Verrastro.

Presidenza del Presidente FANFANI

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a precedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 16. 1 presentato dal senatore Nencioni:

Senatori votanti	232
Maggioranza	117
Favorevoli	98
Contrari	134

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 16. 2 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 16. 3 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 16. 5 presentato dal senatore Ricci e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 16. 5 è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 17.

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto quindi ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 18.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti atti-

vità commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonchè quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 38;

b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonchè quella di cui al quarto comma del successivo articolo 38;

c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della liquidazione della pensione.

Il requisito di cui alla lettera *b*) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.

Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, che siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e contribuzione di cui ai punti *a*) e *b*) del primo comma possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al secondo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5 anni. In tal caso la pensione è posta a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, e dell'articolo 33, terzo e quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 488.

Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'articolo 9, *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato articolo 9, *sub* articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

Allorchè i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.

La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Alla pensione liquidata in base al presente articolo si applicano le disposizioni sul cumulo della pensione con la retribuzione di cui all'articolo 16.

Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

P R E S I D E N T E . Ricordo che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento n. 14. 0. 3 presentato dal senatore Pozzar e da altri senatori deve considerarsi automaticamente soppresso il terzo comma dell'articolo 18, così come a suo tempo è stato fatto presente dall'onorevole relatore.

R I C C I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I C C I , *relatore*. Chiedo che in sede di coordinamento venga eliminata nell'emendamento n. 14. 0. 3 al quarto comma, seconda riga, la espressione: « e ricorrendone i requisiti », in quanto essa risulta in contrasto con tutto il contesto dei benefici che questo

e l'articolo precedente intendono riconoscere a favore delle categorie interessate.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta del senatore Ricci che in sede di coordinamento nell'emendamento n. 14. 0. 3, che sostituisce la norma del terzo comma dell'articolo 18, vengano soppresse le parole: « e ricorrendone i requisiti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 18 è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire i commi primo, secondo e terzo, con i seguenti:

« A decorrere dal 1° maggio 1968 gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a qualunque età, purchè possano far valere 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonchè quella di cui al secondo comma del successivo articolo 38. Tale requisito si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1.820 contributi settimanali.

Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di contribuzione di cui al comma precedente possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al secondo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488, per un massimo di 5 anni. In tale caso la pensione è posta a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, e dell'articolo 33, terzo e quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 488 ».

18. 1 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, BIAGGI, FINIZZI, PALUMBO, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . Signor Presidente, a seguito della soppressione del terzo comma dell'articolo 18, poichè il nostro emendamento propone delle varianti anche al terzo comma dell'articolo 18, ci troviamo nella necessità di ritirare l'emendamento n. 18. 1.

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 18. 2, presentato dal senatore Nencioni, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge » con le altre: « a decorrere dal 1° gennaio 1969 ». Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore*. La Commissione è contraria.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e dalla previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 18. 2 presentato dal senatore Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Nencioni sono stati presentati due emendamenti, uno soppressivo e l'altro sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al primo comma, sopprimere le lettere a) *e* c).

18. 3

Al primo comma, sostituire la lettera b) *con le seguenti*:

« *b*) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di la-

voro volontaria e figurativa per i lavoratori maschi;

b-bis) possano far valere almeno 30 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro volontaria e figurativa se si tratta di donne o di minatori ».

18. 4

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, io ritengo che questi emendamenti non abbiano bisogno di alcuna illustrazione. Si tratta di una più precisa puntualizzazione delle tesi che abbiamo sostenuto. Questi emendamenti mirerebbero a rendere più agevole per i lavoratori e le lavoratrici la pensione per quanto concerne i famosi 35 anni di contribuzione effettiva e i 30 anni per quel che riguarda le lavoratrici e i minatori, cioè coloro che si trovano in una particolare situazione di lavoro pesante e nocivo.

Onorevoli colleghi, io ho già illustrato questi emendamenti precedentemente in occasione dell'emendamento che mirava all'abrogazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1938. Noi vorremmo questa ristrutturazione che tende a creare poi una situazione di armonia con tutto l'insieme. Chiedo pertanto che gli emendamenti vengano accolti. Grazie.

P R E S I D E N T E . Seguono tre emendamenti aggiuntivi, presentati dalla senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti e da altri senatori. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al primo comma, lettera a), *dopo le parole*: « 35 anni » *inserire le altre*: « se uomini e 30 se donne ».

18. 5 ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, DI PRISCO, BRAMBILLA, PALAZZESCHI, VIGNOLO, FERMARIELLO, MAGNO, ALBANI, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

Al primo comma, lettera b), *dopo le parole*: « 35 anni » *inserire le altre*: « se uomini e 30 se donne ».

18. 6 ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, DI PRISCO, BRAMBILLA, PALAZZESCHI, VIGNOLO, FERMARIELLO, MAGNO, ALBANI, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

Al secondo comma, dopo le parole: « almeno 1820 contributi settimanali », *inserire le altre*: « se uomini e 1560 se donne ».

18. 8 ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, DI PRISCO, BRAMBILLA, PALAZZESCHI, VIGNOLO, FERMARIELLO, MAGNO, ALBANI, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . La senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Non occorre, credo, una lunga illustrazione anche perchè dovrei ripetere molte cose già dette a proposito degli emendamenti all'articolo 11. Considerando che l'età pensionabile è fissata a 55 anni per le donne e tenendo conto dei motivi per i quali si è giunti a tale determinazione, ci sembra ovvio che anche la pensione di anzianità per le lavoratrici debba essere conseguibile con 5 anni di anticipo rispetto agli uomini, ossia dopo 30 anni di contribuzioni.

Negare questo equivarrebbe a negare alla donna la possibilità di ottenere la pensione di anzianità, e ciò è tanto più vero ora, dopo che la maggioranza ha voluto rifiutare alle lavoratrici il riconoscimento dei contributi figurativi per maternità, al fine del conseguimento della pensione di anzianità.

Vorrei fare un'ultima considerazione: per alcune categorie di lavoratori che già avevano un trattamento pensionistico differenziato rispetto alle altre, ad esempio i minatori, tale differenza è stata giustamente riaffermata anche per la pensione di anzianità. Non vediamo per quale ragione tale criterio non debba essere mantenuto in vigore per le lavoratrici.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Brambilla, Vignolo, Fermariello, Dolores Abbiati Greco Casotti ed Albani è stato presentato l'emendamento n. 18. 7 tendente a sopprimere, al primo comma, la lettera *c*).

Il senatore Brambilla ha facoltà di svolgerlo.

B R A M B I L L A . Signor Presidente illustrare questo emendamento significa ricollegarci all'emendamento proposto dal Governo nei confronti di un altro comma dell'articolo in discussione. Quindi, se consente, posso senz'altro illustrare questo mio emendamento, ricollegandomi all'emendamento sostitutivo del penultimo comma di questo articolo.

Abbiamo già dedicato a questa materia una attenzione particolare in sede di dibattito generale e la nostra richiesta di soppressione della lettera *c*) ha importanza per due ordini di motivi: uno di carattere generale e l'altro di carattere particolare perchè evidentemente, così come il testo dell'articolo è composto, esso introduce un elemento contraddittorio fra questa lettera *c*) e il penultimo comma dell'articolo in parola.

Siamo contrari all'esclusione del godimento pieno della pensione per i lavoratori che accedono alla pensione di anzianità, e lo siamo per chiare ragioni di principio e di giustizia. La questione di principio su questo diritto deriva dal riconoscimento, ormai unanime, almeno forse al di fuori dell'attuale maggioranza del Parlamento italiano. che si tratti di salario differito, il cui godimento non può essere intaccato, se non per arbitrio, da alcuno. Questo principio, che richiamo all'attenzione dei colleghi, è stato recentemente confermato da sentenze della magistratura italiana, e non è difficile supporre che la Corte costituzionale, confortata da questa giurisprudenza positiva, sarà chiamata ad esprimere un proprio parere positivo. Quale sarà la conseguenza di questo atto? In termini pratici la conseguenza sarà che l'INPS, che è portato per consuetudine ad atteggiamenti eccessivamente fiscali nei confronti dei lavoratori, sarà sommerso da una serie di vertenze giudiziarie, finchè non interverrà la sentenza della Corte costituzionale alla quale pensiamo debbano inchinarsi anche i signori della maggioranza attuale e del Governo. L'INPS sarà sommerso da una serie di vertenze giudiziarie che lo troveranno regolarmente soccombente, e questo verrà ad aggravare notevolmente e ulteriormente il bilancio dell'Istituto stesso, in una voce che è stata motivo di critiche severe da parte della stessa Commissione parlamentare di inchiesta sull'INPS.

Incomprensibile poi appare la pretesa di discriminare questi lavoratori persino nei confronti dei pensionati che godono della pensione di vecchiaia per i quali esiste (abbiamo testè votato al riguardo un articolo della legge) la possibilità di cumulo parziale della pensione con la retribuzione. È veramente sorprendente quindi il contenuto dell'emendamento sostitutivo del penultimo comma presentato dal Governo con il quale si vuole maggiormente infierire in senso punitivo verso lavoratori che vogliono adire alla pensione di anzianità, togliendo ad essi persino la tredicesima mensilità che pure era prevista nella legge del maggio dell'anno scorso. Si introduce poi un'aggravante persino con il divieto di cumulo per il periodo intercorrente tra il maggio 1968 e l'epoca nella quale questa legge entrerà in vigore.

La maggioranza — e non la Commissione, senatore Ricci — ci presenta poi un altro emendamento relativo alla lettera *c*) dell'articolo che è di carattere ancora peggiorativo. Che significato ha il pretendere che il lavoratore debba cessare dal lavoro prima ancora che gli sia liquidata la pensione, in concomitanza con la presentazione della domanda di pensione? Ciò significa porlo nella situazione veramente grave di doversi licenziare senza neppure conoscere esattamente quale sarà la somma che gli verrà liquidata, somma che, come avviene nel sistema attuale, gli sarà liquidata soltanto dopo alcuni mesi durante i quali egli si troverà nella posizione di disoccupato.

Noi non comprendiamo la ragione per la quale si voglia infierire ulteriormente su questi lavoratori.

Il motivo che viene ripetuto ed opposto anzitutto al riconoscimento del diritto dei lavoratori è di ordine economico-finanziario. Ebbene, io vorrei dire che noi poniamo in dubbio anche l'ammontare della cifra stessa che ci viene indicata come indispensabile per coprire queste esigenze. Sappiamo infatti per esperienza che gli uffici del Ministero partono da posizioni estreme, cosiddette prudenziali, nel calcolo delle eventuali uscite, per cui si ritiene che i lavoratori che chiederanno la pensione di anzianità non abbandoneranno il loro lavoro, ma continueranno tutti a lavorare, pochi esclusi. Io ritengo che questo sia un errore molto serio. Infatti una gran parte di questi lavoratori non attendono che la scadenza dei 35 anni per andarsene dalle fabbriche. La vita del lavoratore nelle fabbriche italiane dopo una certa età diviene impossibile; e se non se ne va il lavoratore sarà il padrone a cacciarlo o a ridurlo in condizioni di inferiorità colpendolo persino nella sua dignità. Conosciamo tanti lavoratori cui dopo una certa età viene messa la scopa in mano per guadagnarsi il pane nella fabbrica, nella quale hanno sudato tutta una vita come operai qualificati o specializzati. La verità è questa, onorevoli colleghi. Il padrone interverrà, quando il lavoratore avrà raggiunto una certa età, per liberarsi di questo limone spremuto che non rende più, che non regge più ai ritmi di lavoro infernali cui è stato sottoposto e che lo hanno logorato nella salute.

Che cosa dovranno pensare questi operai che si vedranno così discriminati e puniti nei confronti, per esempio, dei dipendenti dello Stato che godono da moltissimi anni del diritto di poter cumulare lo stipendio alla pensione? Che cosa potranno pensare quando, guardandosi attorno con occhi attenti, si renderanno conto del modo con cui si trattano gli alti gradi dello Stato? Intendo riferirmi alle cosiddette pensioni d'oro. Ci sono alcuni che anche in questa occasione fuori dei loro uffici sono molto solleciti a presentare emendamenti peggiorativi di questa legge, ma che per quanto li riguarda personalmente sanno trattarsi molto bene.

Non bisogna dimenticare che l'altro ramo del Parlamento ha approvato il testo di legge nel quale è contenuto questo articolo, e questo dopo che il Governo, per bocca del Ministro del tesoro e di quello del lavoro, aveva chiaramente manifestato il suo parere contrario. L'atteggiamento dell'Esecutivo, quindi, nei confronti del Parlamento assume il carattere di una polemica astiosa che noi respingiamo decisamente.

Per questi motivi chiediamo che sia votato questo emendamento soppressivo della lettera *c*) dell'articolo 18 e sia ripristinato il diritto pieno di godimento della pensione di anzianità per i lavoratori che continueranno a lavorare perchè costrettivi proprio dal fatto che le pensioni non sono sufficienti, e che dovranno farlo per riuscire a vivere ancora per qualche anno in condizioni un po' migliori di quanto sarebbe loro consentito dalla sola pensione.

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRISCO. Onorevoli colleghi, ci troviamo, come è stato ricordato, al punto per il quale già in sede di prima riunione della 10ª Commissione il Ministro aveva anticipato quale sarebbe stata la posizione del Governo; e in quell'occasione invitava la maggioranza a rendersene conto, cioè a rendersi conto della presa di posizione intesa a sopprimere un emendamento che era stato approvato alla Camera dei deputati, per il quale la pensione di anzianità poteva essere cumulabile con il salario, così come avviene per le pensioni di vecchiaia. Si chiede, in altre parole, il ripristino del testo governativo per ritornare al divieto di cumulo tra la pensione di anzianità e la retribuzione a qualunque livello ed in qualunque misura.

Ora io ritengo, onorevoli colleghi, che in questo momento noi dobbiamo far riferimento al fatto che con la introduzione del sistema della pensione retributiva, che viene per la prima volta accolto nella legislazione italiana, viene anche parallelamente ripristinato nei suoi termini corretti il proble-

ma della pensione di anzianità; e quindi viene codificato che la pensione di anzianità è un istituto del sistema pensionistico italiano, e come tale, se cioè viene ad essere considerato un istituto del nostro sistema pensionistico, deve essere ragguagliato a tutti gli altri aspetti di detto sistema. Quindi, coloro i quali hanno raggiunto i 35 anni e hanno maturato perciò la pensione, anche se continuano a lavorare debbono poter ricevere lo stesso trattamento degli altri lavoratori. È stato già introdotto il cumulo parziale per la pensione di vecchiaia; si è ritornati, in parole povere, a quello che era il trattamento anteriore al 1965, quando cioè vi era la trattenuta di un terzo sulla pensione dei pensionati che continuavano a lavorare: per quanto riguarda la pensione di vecchiaia si può dire che siamo arrivati allo stesso sistema; per quanto riguarda la pensione di invalidità, si vuole addirittura toglierlo. Ora, già ricordavo, nel discorso dell'altro ieri, una questione di riferimento di ordine costituzionale. Ho già detto come tutte le organizzazioni sindacali e tutti i patronati hanno avanzato, in sede di magistratura, un problema di corrispondenza ai princìpi di carattere costituzionale, e come sulla questione del salario differito ci siano già state pronunce della Corte costituzionale favorevoli all'interpretazione che noi cerchiamo di dare anche con questo provvedimento. Quindi, anche per questi motivi, non ci sentiamo, come legislatori, di frapporre qui un grosso ostacolo a quello che può essere (ce lo auguriamo; io non avanzo ipotesi, ma credo che ci sia una buona probabilità) un pronunciamento della Corte costituzionale. Quindi, un legislatore che si trova di fronte a questo problema ritengo che debba dare, nei riguardi della pensione di anzianità, lo stesso trattamento della pensione di vecchiaia. In seguito vedremo il pronunciamento della Corte costituzionale, ma già sin d'ora escludo in maniera assoluta questo nuovo sistema per cui la pensione di anzianità viene messa fuori, nell'ordinamento pensionistico italiano, da ogni possibilità di cumulo, sia pure parziale come quello della pensione di vecchiaia. Tutto questo ci pare fuori posto. Per questo siamo contrari all'emendamento presentato dal Governo; siamo favorevoli al mantenimento del penultimo comma dell'articolo 18 così come è stato votato dalla Camera dei deputati, proprio per essere coerenti e corrispondenti alle iniziative che abbiamo sollecitato noi stessi, attraverso le organizzazioni sindacali e i patronati, per il riconoscimento aggiornato e attuale della pensione di anzianità.

A D A M O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A D A M O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola perchè sento il dovere di richiamare l'attenzione del Senato sulla grande rilevanza della proposta del Governo e della maggioranza della Commissione di sopprimere quello che la Camera aveva ripristinato.

Quando nel marzo del 1968 venne pubblicata la legge che gli operai chiamano famigerata, la reazione a questa legge sorse spontanea, immediata e vasta nelle grandi fabbriche. Furono gli operai che si sentirono profondamente offesi e toccati. Noi sappiamo quanto sono difficili le conquiste sociali, soprattutto nel campo previdenziale. Era veramente inaccettabile per gli operai italiani sentirsi tolta improvvisamente una così faticosa conquista. Oltre all'aspetto diretto, concreto e materiale, era una offesa profonda a quella che era stata una lotta di decenni e che nel 1965 era riuscita ad approdare a quella conquista. Ricordate, colleghi del Partito socialista italiano, colleghi dei gruppi di maggioranza cattolici, che fra di voi certamente vi sono molti legati alle grandi fabbriche. L'attesa è viva, il giudizio sarà molto preciso. Non è una cosa di poco conto. Prima di venire qui, noi delle grandi città industriali italiane, abbiamo avuto contatto con queste grandi fabbriche e il giudizio è questo. Voi sapete infatti che questa legge riguarda i lavoratori in pensione e quelli non in pensione. E la parte più sensibile, più viva, quella che conta ancora politicamente di più, credo sia la parte che è nelle grandi fabbriche. Ebbene, oggi il Se-

nato, dopo l'atto di giustizia fatto dalla Camera (perchè ricordiamoci che questo sarebbe un atto che viene a cancellare una decisione positiva riparatrice compiuta nell'altro ramo del Parlamento) compirebbe un atto assai grave se togliesse ai lavoratori italiani, agli operai delle grandi fabbriche (nelle condizioni in cui — come ha ricordato il collega Brambilla — dopo 35 anni sono ridotti gli operai italiani) almeno questa possibilità di avere la pensione nel momento in cui lo stipendio è più basso. Ricordatevi che il salario degli operai ha una scala diversa da quella delle carriere impiegatizie: dopo 35 anni in genere c'è il declassamento. Gli operai sono posti ad assolvere mansioni umili, umiliati quindi nella loro dignità e toccati nelle loro condizioni di vita; proprio a questo punto entrava in gioco qualche cosa che migliorava e poneva riparo a tutto ciò.

Egregi colleghi, vi invito a riflettere su questo; signor Ministro, lei non può non valutare fino in fondo tutto questo...

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* L'ho valutato.

A D A M O L I . Lei si rende in questo momento responsabile di qualche cosa che non potrà essere capito dai suoi compagni socialisti, e questo lei lo sa. Pertanto noi invitiamo il Senato a respingere l'emendamento del Governo e a riconfermare il voto riparatore della Camera dei deputati. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Adamoli, io ho lasciato che terminasse il suo discorso per non complicare le cose, ma lei ha toccato un argomento che dobbiamo ancora prendere in considerazione. Il senatore Brambilla aveva semplicemente accennato alla questione, mentre lei ne ha fatto materia principale del suo intervento. Arriveremo più tardi a questo argomento, per cui chiedo ai senatori che desiderino fare una dichiarazione di voto in merito di attendere.

Passiamo all'emendamento n. 18. 10, presentato dalla Commissione, tendente a sostituire, al primo comma, lettera *c*), le parole: « liquidazione della pensione » con le altre: « presentazione della domanda di pensione ».

Il senatore Ricci ha facoltà di svolgerlo.

R I C C I , *relatore.* Onorevole Presidente, questo emendamento era stato da me proposto in sede di Commissione lavoro. Successivamente, poichè si è soprasseduto a qualsiasi emendamento all'articolo 18 in attesa delle risultanze del dibattito dell'Aula, tale emendamento fu da me ritirato. Lo scopo a cui si tende è quello di porre un termine certo al verificarsi della condizione dalla quale deve decorrere la pensione di anzianità rispetto all'occupazione. Infatti dire « dalla data di liquidazione » significa porre il richiedente in una condizione di estrema incertezza in quanto egli non potrà mai sapere in che epoca e in che data viene fatta la liquidazione. D'altra parte nel sistema previdenziale tutti i requisiti sono accertati alla data di presentazione della domanda per tutte le prestazioni. È quindi una norma che mira a rendere anche questa materia uniforme rispetto a tutte le altre.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame, escluso l'emendamento numero 18. 10 che è stato testè illustrato dal relatore, senatore Ricci.

R I C C I , *relatore.* Dirò che per quanto riguarda gli emendamenti nn. 18. 5, 18. 6, 18. 8 e 18. 4 la materia è stata già discussa in sede di Commissione lavoro che, a maggioranza, ha espresso parere contrario, parere che io confermo in questa sede Lo stesso parere contrario esprimo per gli emendamenti nn. 18. 3 e 18. 7.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Concordo con il relatore: sono contrario.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda l'emendamento n. 18. 3, presentato dal senatore Nencioni, procederemo alla votazione per parti separate. È d'accordo, senatore Nencioni?

N E N C I O N I . Sono d'accordo, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la prima parte dell'emendamento n. 18. 3, presentato dal senatore Nencioni, relativa alla soppressione della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento n. 18. 3 relativa alla soppressione della lettera *c*) del primo comma dell'articolo 18, seconda parte che è identica all'emendamento n. 18. 7, presentato dal senatore Brambilla e da altri senatori. Chi la approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento n. 18. 5 presentato dalla senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Faccio presente che gli emendamenti numeri 18. 6 e 18. 4, presentati rispettivamente dalla senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti e da altri senatori e dal senatore Nencioni, sono identici nella sostanza, se non nella forma.

Senatore Nencioni, vuole aderire all'emendamento presentato dalla senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti?

N E N C I O N I . Aderisco all'emendamento n. 18. 6 e quindi non insisto sul mio emendamento n. 18. 4.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 18. 6 presentato dalla senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento n. 18. 7, presentato dal senatore Brambilla e da altri senatori, è stato già votato insieme alla seconda parte dell'emendamento n. 18. 3 presentato dal senatore Nencioni.

Metto ora ai voti l'emendamento n. 18. 10 presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Faccio presente che l'emendamento numero 18. 8, presentato dalla senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti e da altri senatori, è precluso dalla reiezione degli emendamenti nn. 18. 5 e 18. 6.

Da parte del Governo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire il penultimo comma con i seguenti:

« La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festività natalizie.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni liquidate

con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ».

18. 9

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, stavo ricordando ora a me stesso che durante la mia non breve vita parlamentare mi è accaduto di illustrare un numero di emendamenti che si può contare sì e no sulle dita di una mano. Dico ciò ovviamente senza alcuna allusione e senza alcuna malignità, anzi rivolgendo a me stesso e alla mia forse scarsa diligenza una critica che ritengo di meritare.

Il senatore Adamoli e il senatore Brambilla hanno già toccato polemicamente l'argomento che costituisce l'oggetto dell'emendamento soppressivo che mi sono onorato di presentare a nome del Governo e nel corso dello stesso dibattito generale l'argomento ha fatto le spese di gran parte dei nostri contrasti e delle nostre polemiche

Ho già detto in sede di discussione generale che non fa mai piacere ad un Ministro della spesa presentare un emendamento di riduzione o di eliminazione di alcune spese Debbo però tornare ad affermare qui che lo faccio in piena coscienza, senatore Adamoli, e con la consapevolezza di servire senza retorica e senza demagogia anche gli interessi dei vecchi lavoratori.

La pensione di anzianità fu istituita per la prima volta in Italia con la legge n. 903 nel 1965. Essa prevedeva la possibilità della concessione di una pensione per chiunque fosse pervenuto ad un minimo di 35 anni di contribuzione.

Fu presto constatato come questo tipo di pensionamento tendesse a rappresentare in effetti un pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la pensione di vecchiaia dalla nostra legge e tendesse quindi a costituire una sorta di trattamento di quiescenza.

Questa considerazione portò all'abolizione della pensione di anzianità con la legge delega n. 238 del 1968; con quella stessa legge si provvide per le pensioni già liquidate al divieto totale di cumulo.

Nel corso del dibattito intervenuto con le organizzazioni sindacali alla vigilia della presentazione di questo disegno di legge si convenne che non fosse inopportuno ripristinare la pensione di anzianità, peraltro condizionando tale ripristino al mantenimento del divieto di cumulo tra la pensione e la retribuzione. Ripeto che i sindacati furono d'accordo.

Esistono quindi numerosi precedenti che il Governo può invocare e che in qualche misura implicano responsabilità non soltanto della maggioranza e che motivano l'atteggiamento che il Governo ha allo stato attuale assunto. Ma debbo dire che nello stabilire il divieto di cumulo tra questa pensione di anzianità, che deve di fatto essere considerata un trattamento di quiescenza, e la retribuzione, il Governo si è preoccupato di evitare le eventuali conseguenze negative del cumulo sulla occupazione delle nuove leve È evidente che se noi facilitiamo un cumulo fra pensione di anzianità e retribuzioni noi blocchiamo l'accesso di molti giovani alla possibilità di ottenere un lavoro o negli uffici o nelle fabbriche.

L'approvazione dell'emendamento che avvenne in uno di quei momenti che non voglio definire di disattenzione, ma certo di confusione che si stabiliscono nelle Assemblee parlamentari dette motivo, come ho ricordato, al Governo di discutere se fosse o se non fosse opportuno ricorrere all'articolo 91 del Regolamento della Camera ed invocare la palese contraddittorietà tra lo emendamento approvato e la finalità della legge perchè l'emendamento fosse abolito già dal testo approvato da parte della Camera.

Molti sostennero questa tesi, altri sostennero la tesi contraria. A favore di questa tesi contraria ho già avuto modo di sottolineare che militavano a mio parere delle ragioni prevalentemente politiche che in una certa

misura debbo pentirmi di avere addotto. Le ragioni politiche consistevano nel desiderio del Governo di pervenire all'approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati senza che fosse intervenuto un voto di fiducia che avrebbe determinato una rottura ed una divisione assai netta tra la maggioranza e la opposizione, impedendo quindi che il disegno di legge fosse approvato, come poi avvenne, nel quadro di un sostanziale largo e generale accordo e potendosi rivendicare da parte di tutti il contributo che ciascuno aveva dato. (*Interruzione del senatore Valori*).

Questi sono i veri termini del problema, onorevole collega, e lei non ha alcuna ragione per obiettare o per interrompere perchè potrei portarle molte testimonianze anche della sua parte politica del fatto che sto parlando di cose che si sono svolte esattamente nel modo in cui io narro che si sono svolte. Nessuno aveva proposto nell'ambito della sinistra l'emendamento che è stato approvato. Credo che gran parte della stessa sinistra ne fosse stata allora sorpresa. Sono stato meravigliato io qui del fatto che un annuncio che era stato in fondo già anticipato dal Governo abbia suscitato tante polemiche e tanti contrasti. E giacchè parlo dell'argomento desidero dire con estrema onestà e con estrema chiarezza che considero non del tutto corrispondente a realtà la pretesa di attribuire per il passato al solo ministro Colombo l'intendimento di procedere alla eliminazione dell'emendamento sulla base della considerazione che esso avrebbe comportato una maggiore spesa.

In effetti una dichiarazione sulla base della quale si affermava già da allora che avremmo richiesto al Senato una correzione della legge fu fatta tanto dal ministro Colombo quanto da me. Io intendo rivendicare meriti ma anche demeriti, se ne ho. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Certo, caro Valori, considero la sua polemica una polemica esclusivamente parolaia. (*Vivi applausi dalla sinistra e dal centro. Proteste e interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Io ho parlato con sincerità delle ragioni che hanno suggerito al Governo un determinato atteggiamento. Non ho voluto scaricare su nessuno delle responsabilità che rivendico anche a me stesso perchè le ho assunte, e desidero ricordare a tutti e in particolare al collega Valori che la difesa dei pensionati, come la difesa di tutti i lavoratori, non si fa solo con la falsa demagogia... (*Proteste dall'estrema sinistra. Applausi dal centro e dalla sinistra*) nelle Aule parlamentari, ma anche e soprattutto con la difesa effettiva dei loro interessi. Dirò anche che le vostre reazioni mi serviranno per l'avvenire da ammaestramento. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, col consenso del Presidente non vorrei tanto soffermarmi sul merito della nostra opposizione all'emendamento del Governo, che del resto è già stata motivata, sia pure anticipatamente, dal collega Brambilla e dal collega Adamoli, ma piuttosto richiamare l'attenzione del Senato sulla gravità delle dichiarazioni che ha testè reso qui l'onorevole Ministro del lavoro nell'illustrare l'emendamento.

Vede, onorevole Ministro, avremmo compreso se ella fosse venuto qui per dirci che sarebbe stato, a suo avviso, preferibile utilizzare la somma destinata alla pensione di anzianità per altri aspetti della legge o altre necessità dei lavoratori pensionati anzichè al ripristino di detta pensione. So che ella ha sostenuto tale tesi nella replica alla discussione generale, onorevole Ministro, ma non vi ha dato seguito nei fatti. Avrebbe potuto dirci: miglioriamo il trattamento dei braccianti, rendiamo validi i contributi figurativi della maternità ai fini della anzianità per le lavoratrici, accettiamo un miglioramento del trattamento degli invalidi; ma tutti questi emendamenti sono stati respinti e ora ci si viene a dire solo che questi denari non si devono spendere, non già dunque per utilizzarli diversamente, ma solo

per economizzarli. Cioè l'onorevole Brodolini ribadendo la sua tesi a questo punto del dibattito (e non siamo più al momento della sua replica) non fa altro che fare propria fino in fondo la posizione del Ministro del tesoro, dell'onorevole Colombo...

B E L O T T I . ... e dei sindacati.

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . Adesso verrò anche ai sindacati, onorevole collega. (*Interruzione del senatore Cipolla*).

P R E S I D E N T E . Senatore Cipolla la parola non è stata data a lei, ma alla senatrice Cinciari Rodano.

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . L'onorevole Ministro del lavoro, che si è autodefinito poco fa Ministro della spesa, in realtà qui si è fatto portavoce fino in fondo e senza contropartita delle posizioni dell'onorevole Colombo, che non è in questo caso solo Ministro del tesoro, ma è anche Ministro, per così dire, di una posizione costante e coerente all'interno del Governo, quella che ha portato alla legge n. 238 sulle pensioni varata prima delle elezioni e che è stata criticata, come tutti sanno, oltre che dagli elettori anche da esponenti assai autorevoli della Democrazia cristiana. (*Interruzione del senatore Belotti*).

P R E S I D E N T E . Senatore Belotti, lei ottiene il bel risultato di allargare ancora la discussione, come se non fosse già abbastanza ampia.

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . Desidero accennare ad una delle argomentazioni qui esposte dall'onorevole Ministro del lavoro, secondo cui, di fatto, la pensione di anzianità si verrebbe a configurare come un anticipo dell'età pensionabile. Ma, onorevole Ministro, lei si è chiesto come mai la protesta dei lavoratori italiani, e soprattutto dei lavoratori delle industrie italiane, è stata così aspra e massiccia nei confronti dell'abolizione del cumulo? Ha idea lei, hanno idea i colleghi di quali siano le condizioni effettive in cui arrivano all'età pensionabile i lavoratori delle fabbriche, oggi, dato il continuo aumento dello sfruttamento, dei carichi di macchinario, dei ritmi di lavoro, e il logorio fisico e psichico cui di conseguenza gli operai vengono sottoposti? Questa è la condizione da cui nasce questa spinta, questa esigenza così forte nelle masse lavoratrici. Per cui ella, onorevole Ministro, non può affermare di fare simili dichiarazioni in piena coscienza e con la consapevolezza di rendere un servizio ai pensionati ed ai lavoratori.

Per quanto riguarda poi i sindacati, onorevole Ministro, bisogna, mi scusi, essere corretti quando si fanno determinate dichiarazioni. In realtà non è mai stato detto che i sindacati fossero contrari al ripristino del cumulo della pensione di anzianità. Su questo punto, non essendosi potuto raggiungere l'accordo in sede di trattativa, da parte delle organizzazioni sindacali si è detto: lasciamo la questione aperta a quella che sarà la deliberazione e la decisione del Parlamento. Ma questo è avvenuto per l'impossibilità di giungere ad un accordo con il Governo; poichè, a parte il fatto che mai si son viste delle organizzazioni sindacali che rifiutino dei miglioramenti, in questo caso la riserva è stata fatta esplicitamente, onorevole Ministro. Quindi, senatore Belotti, non si tratta affatto di una richiesta non voluta dai sindacati, come del resto dimostrano tutte le piattaforme sindacali che sono state alla base degli scioperi generali proclamati prima di giungere all'accordo: in tutte quelle piattaforme la richiesta del ripristino del cumulo è stato uno dei punti fondamentali avanzati unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali.

Desidero ora venire all'altra questione di carattere più politico. Innanzitutto vorremmo che l'onorevole Ministro del lavoro chiarisse meglio che cosa ha voluto dire con il termine « voto confuso », e a che cosa ha voluto alludere parlando di « confusione » che si sarebbe creata al momento del voto nell'altro ramo del Parlamento. Mi consentano, onorevole Ministro e onorevoli colleghi: quest'apprezzamento mi sembra inammissibile. Se per « confusione » si intende il

fatto che vi sono dei parlamentari che hanno votato in modo diverso da quelle che potevano essere le indicazioni dei loro Gruppi, essi non hanno fatto altre che esercitare un diritto che viene loro dalla Costituzione, quello che impegna il parlamentare ad esercitare la sua funzione senza vincolo di mandato. (*Commenti*).

In secondo luogo desidero protestare contro il giudizio che un voto della Camera dei deputati, di cui ho avuto l'onore di essere vice presidente, possa essere stato una manifestazione confusa; e mi chiedo come potrebbe la nostra Assemblea, ove votasse l'emendamento del Governo, fare implicitamente suo un giudizio inammissibile sul comportamento e su una votazione dell'altro ramo del Parlamento. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatrice Cinciari Rodano, vale anche per la nostra Assemblea, in questo caso, la regola generale· i voti dell'una o dell'altra Camera, almeno nell'ambito del Parlamento, non debbono essere commentati. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

P E R N A . Ma nemmeno dal Governo!

P R E S I D E N T E . Lei non ha capito, senatore Perna. Io non mi riferivo alla senatrice Cinciari Rodano... (*applausi dall'estrema sinistra*)... Non voglio applausi. Dicevo che non mi riferivo alla senatrice Cinciari Rodano, ma nell'adempimento delle mie funzioni richiamavo al rispetto del Regolamento.

C H I A R O M O N T E . Perchè non applaude, senatore Belotti? (*Commenti dalla estrema sinistra*).

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . L'onorevole Ministro ha dichiarato che dopo il voto nell'altro ramo del Parlamento sarebbe stata avanzata la proposta dal Governo di eliminare il comma approvato, ricorrendo all'articolo 91 del Regolamento della Camera dei deputati. Ora, a parte il fatto che non si riesce a vedere molto bene come possa essere sostenuto che il comma dell'articolo 18 che si vuole adesso emendare possa essere considerato contrario agli orientamenti generali della legge (mi pare che è a questo che ella si riferiva), a parte questa considerazione, ella ora dichiara: io mi sono battuto contro il ricorso a forme che provocassero una rottura nell'ambito dell'Assemblea, quali sarebbero state il porre la questione di fiducia o il ricorso all'articolo 91; ha, anzi, affermato che tale sua opposizione era motivata anche dal desiderio di ottenere dall'opposizione e in particolare dalla parte che noi rappresentiamo un atteggiamento di « largo accordo sostanziale » nei confronti della legge. Ma, onorevole Ministro, vorremmo comprendere a qual fine ella venga qui adesso a sostenere un simile argomento. I casi sono due: o dobbiamo ritenere che ella ha veramente compiuto quella valutazione nei confronti del nostro Gruppo, ma allora perchè ora cambia valutazione? Oppure dobbiamo concludere che la sua argomentazione non ha nessuna validità, perchè se la volontà di non provocare una netta rottura fra maggioranza e opposizione era diretta a ottenere l'astensione del Gruppo comunista alla Camera, mi chiedo come noi dovremmo — così mi pare di aver capito sia nelle sue intenzioni — mantenere la posizione assunta alla Camera sulla base del fatto che ella nell'altro ramo del Parlamento ha tenuto quell'atteggiamento e in questo ramo lo capovolge. Evidentemente ciò porrebbe noi e lei in una situazione necessariamente contraddittoria.

Ora vede, onorevole Ministro, a nostro avviso ancora una volta siamo di fronte a una questione di fondo. Vi è stata una deliberazione della Camera, di un ramo del Parlamento; e ritengo che quella votazione abbia molto giovato, in un periodo in cui le nostre istituzioni non godono buona stampa presso l'opinione pubblica italiana o almeno presso una parte di essa, a rialzare il prestigio di quel ramo del Parlamento, perchè ha ridato a milioni di lavoratori e di cittadini la fiducia che questa istituzione, che il Parlamento è in grado di raccogliere le spinte che vengono dal Paese, è in grado di essere non soltanto un luogo dove si re-

gistrano le decisioni dell'Esecutivo, ma una sede nella quale si delibera, si esplica una reale sovranità assolvendo a una funzione di carattere legislativo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Ebbene oggi con quest'emendamento presentato dal Governo si vuole ristabilire forse il vecchio clima? Si vuole riproporre una imposizione dell'Esecutivo, riaffermare che è esso, l'Esecutivo, il Governo, che fa le leggi, e che il Parlamento, in forza di una maggioranza automatica, non sarebbe che una camera di registrazione, non dovrebbe far altro che mettere lo spolverino su decisioni prese dall'Esecutivo?

Ebbene, noi crediamo che questo atto sia grave. Nel corso delle ultime settimane si è molto parlato e discusso del problema del cosiddetto corretto funzionamento delle istituzioni. Si è riconosciuto da varie parti che per uscire dalla crisi politica, che ha tanti e così drammatici aspetti, per l'asprezza delle lotte sociali in corso nel Paese, per i pericoli eversivi che vi si manifestano, è necessario, appunto, almeno un corretto funzionamento delle istituzioni parlamentari, e che ciò passa attraverso un rapporto nuovo tra la maggioranza e l'opposizione. Autorevoli esponenti della Democrazia cristiana lo hanno ripetuto più volte negli ultimi mesi e ancora di recente nel corso di una riunione della Direzione di quel partito. Ella stesso, onorevole Ministro del lavoro, ha sentito l'esigenza, in una recentissima intervista, di invitare i suoi compagni e colleghi di partito a non subire ricatti che tendano a spostare più a destra, su un terreno per così dire neo-centrista, la politica del Governo. Ella stessa ha sentito e affermato l'esigenza di un rapporto diverso con quelle forze che in Parlamento rappresentano tanta parte dei lavoratori e del Paese.

Ebbene, valuti lei, onorevole Ministro, valutino tutti i colleghi del Senato la gravità politica dell'atto che è stato compiuto con la presentazione di quest'emendamento governativo e le conseguenze politiche gravi che ne potrebbero derivare ove l'emendamento non fosse, come io mi auguro, sdegnosamente respinto da questa Assemblea. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento del Governo pone alcuni problemi che occorre brevemente affrontare per addivenire ad un voto responsabile. È evidente — e lo dichiaro subito a nome del Gruppo del Movimento sociale — che noi voteremo contro lo emendamento del Governo, non tanto perchè tende a cancellare un emendamento accolto nell'altro ramo del Parlamento, seguìto da una dichiarazione nella quale si prendeva formale impegno di strumentalizzare il Senato ai fini della cancellazione di questo emendamento, ma per ragioni di principio e per ragioni di sostanza. A che cosa tende l'emendamento del Governo? Tende in sostanza a sovvertire (e parlo di questioni di principio) l'ordine costituito per quanto concerne il nostro sistema di previdenza sociale. Volendosi cancellare la pensione di anzianità, si è tentato di farlo con l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica, in seguito a legge delega, con la nostra ferma opposizione. Alcuni schieramenti hanno pagato un costo politico pesante anche se sproporzionato, ma in difetto, all'errore politico di avere cancellato la pensione di anzianità. Perchè? Onorevoli colleghi, parlando prima di un nostro emendamento abrogativo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 1968 e del fondamento quindi della pensione sociale, noi avevamo sottolineato la sua essenza, meramente — esclusivamente direi — contributiva. Ma se consideriamo la pensione di anzianità vediamo che essa esiste nel nostro sistema. E non soltanto esiste, ma è stata riaffermata, perchè ricordo l'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che suona: « Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, hanno diritto alla pensione a qualunque età, purchè possano far valere 35 anni di effettiva contribuzione ». Vi è pertanto una norma, che è stata ripetuta nella legge del 1965, che riafferma in modo autonomo come pensione contri-

butiva la pensione di anzianità. Questo significa che le si è riconosciuto il diritto di esistenza per i contributi dei lavoratori che, come prima dicevo, per 35 anni hanno prestato il contributo proprio, hanno prestato a loro carico il contributo del datore di lavoro, che considera come componente del salario anche il contributo a proprio carico; per 35 anni quindi hanno versato quelle somme che sono la premessa da cui scaturisce questa pensione.

Ora, onorevole Ministro, dal punto di vista etico e non giuridico nè costituzionale, tutto si capirebbe se vi fosse una necessità, come è stato ritenuto con la nostra opposizione; si potrebbe comprendere per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, perchè occorre anche lasciare posto alle giovani generazioni che debbono immettersi nel ciclo produttivo, come lavoratori, ma non si capisce per quanto riguarda una pensione che ha un fondamento esclusivamente contributivo, a prescindere dall'età. Allora dato il fondamento esclusivamente contributivo della pensione di anzianità si vogliono punire coloro che, dopo 35 anni — e non è facile superare i 35 anni di contributi, che significano una vita di lavoro continuo alla macchina, dietro un tavolo — sentendosi ancora in grado di portare un contributo alla società, adoperano le loro residue forze per sentirsi ancora in vita, per sentirsi, secondo la loro valutazione etica, ancora cittadini attivi? Ciò viene quindi considerato come la premessa di un fatto punitivo sotto il profilo della privazione di una parte di quella pensione che non è stata erogata dallo Stato, che non è stata il frutto di una paternalistica prestazione a chi ha lavorato per 35 anni, ma è stata il frutto di una conquista fatta giorno per giorno, accantonando e differendo una cospicua parte del salario.

Onorevole Presidente, se poi noi dal contenuto etico del nostro atteggiamento scendessimo al contenuto giuridico avremmo una pregiudiziale non tecnica, discorsiva: la Corte costituzionale è stata investita del problema da numerose ordinanze di magistrati che hanno ritenuto fondata la lesione costituzionale attraverso la trattenuta. Il legislatore è libero di modificare anche la Costituzione; ma io vorrei domandarle, onorevole Ministro, se sia opportuno, attraverso la approvazione di una norma di legge ordinaria, nel momento in cui la Corte costituzionale esamina la rispondenza di una norma ad un precetto costituzionale, che il legislatore ordinario, quasi come sfida, approvi una norma che ripete quello che magistrati togati a centinaia hanno ritenuto lesivo della norma costituzionale. Ed essi non hanno provveduto, onorevole Ministro, perchè non ne avevano competenza e si sono quindi rivolti all'organo competente, cioè alla Corte costituzionale.

Ma, onorevole Ministro, a parte le questioni finanziarie sulle quali brevemente torneremo, dobbiamo sentire quanto meno il disagio di questa situazione. Avremmo dovuto attendere — dal momento che è sempre possibile intervenire con una legge modificatrice — per lo meno che la Corte costituzionale avesse espresso il suo giudizio e avesse chiuso il ciclo, attraverso il sindacato di costituzionalità, del divieto di cumulo per quanto concerne questa pensione che la Corte costituzionale stessa ha già dichiarato essere formata, sotto il profilo delle norme attuariali, da salario differito, definendo salario il contributo del lavoratore.

Desidero fare un'ultima considerazione. Onorevole Ministro, non possiamo fare appello alla carenza di mezzi finanziari di fronte a questi provvedimenti, poichè tale carenza calcolata in quest'Aula nel marzo del 1968 da un Governo di centro-sinistra, per bocca del senatore Bosco, a determinati livelli è oggi calcolata a livelli molto superiori certamente a fini polemici e non più realistici.

Ma ogni grosso problema dovrebbe essere accantonato se potesse essere ritenuta valida in ogni momento l'opposizione della carenza di copertura. Noi ci proponiamo la riforma universitaria. Onorevole Presidente, tra poco avremo forse l'onore di trattare in quest'Aula tale riforma.

P R E S I D E N T E . Dietro di lei siede il Presidente della Commissione della pubblica istruzione.

N E N C I O N I . Sentivo infatti la sua presenza. Ebbene, un membro dell'Esecutivo potrebbe far presente in quest'Aula la mancanza di copertura. E in questo caso noi accantoneremmo il problema? È una prova universale che prova troppo e le prove che provano troppo in qualsiasi ramo, in quello della giustizia punitiva o non punitiva, sono sempre delle prove che non hanno un fondamento nella realtà effettiva.

Ma noi dobbiamo approvare un principio o respingerlo e in questo caso la Camera dei deputati con un voto responsabile ha voluto cancellare un errore in base al quale alcuni gruppi avevano pagato un costo politico piuttosto pesante. Io non vi parlo delle reazioni: ve ne hanno parlato a sufficienza gli oratori che mi hanno preceduto. Non vi parlo delle proteste, non vi parlo del malcontento. Io mi limito a parlarvi del principio del divieto di cumulo specialmente per le pensioni come la pensione di anzianità che è essenzialmente contributiva e che è stata riaffermata in tutta la legislazione sociale e soprattutto nella legge n. 903; essa è stata anche riaffermata nelle leggi successive che hanno commesso degli errori proprio perchè riaffermavano l'esistenza di questo tipo di pensione che non può essere cancellato, in quanto questa è la volontà della maggioranza, e non potrà essere cancellato perchè costituisce una conquista nei confronti di coloro che per 35 anni hanno prestato questi contributi che hanno inciso sui loro salari.

Ecco perchè noi onorevoli colleghi voteremo contro l'emendamento del Governo e chiediamo la votazione per parti separate, nel senso che si votina il primo, secondo e terzo comma lasciando l'ultimo comma separato nella votazione.

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Purtroppo non sono valse a nulla, signor Presidente, le obiezioni sollevate dal nostro Gruppo in sede di discussione generale sull'annunciato intendimento del Governo di giungere alla presentazione di quest'emendamento, nè sono valse quelle degli altri Gruppi che, al pari del nostro, su tale questione hanno assunto un atteggiamento critico.

La tenacia del Governo e, mi spiace dirlo, del Ministro del lavoro su tale questione non è certo cosa che potrà domani essere presentata quale prova e dimostrazione di senso di giustizia. Mi rincresce, onorevole Brodolini, di rivolgermi a lei con queste parole; a lei che stimo e che nel corso di questi ultimi tempi ho seguito e seguo con attenzione per le posizioni critiche che talvolta ha assunto e assume nei confronti del Governo del quale lei fa parte e all'interno stesso del suo partito, che per importanza è il secondo tra i partiti di Governo.

Purtroppo, mi consenta dirlo, le cose che lei ha detto stasera e il tono usato mi hanno profondamente deluso, come penso non potranno non deludere tanti e tanti lavoratori socialisti che alla pari di tutti gli altri lavoratori hanno seguito e seguono questo nostro dibattito in questi giorni, alla radio, alla televisione e sui giornali attendendo le decisioni alle quali giungerà il Senato per le pensioni.

Il provvedimento che stiamo discutendo conterrà, è già stato rilevato, diversi punti negativi, diverse ombre. Ebbene, quest'emendamento che lei ha presentato a nome del Governo, onorevole Ministro, se verrà approvato dal Senato accentuerà ulteriormente, ed in maniera notevole, questi aspetti negativi.

Si è voluto, si vuole da parte del Governo cancellare un beneficio che numerosi pensionati hanno diritto d'avere, poichè la pensione è un salario differito, come giustamente nel corso di questo dibattito tante volte è stato affermato e riconosciuto.

Come si fa a non riconoscere che i lavoratori, dopo avere versato per anni e anni le quote contributive, allorchè abbiano raggiunto i 35 anni contributivi, hanno diritto a quello che potremmo chiamare il « premio assicurativo » e ciò anche se continuano ad avere un altro lavoro?

È questo un diritto che tali lavoratori hanno acquisito versando i contributi che costituivano e costituiscono parte integran-

te del loro salario o stipendio e c'è pertanto anche, come già è stato ricordato, ragione di credere che ciò che sostiene e vuole il Governo possa essere poi giudicato anticostituzionale.

Ma anche questo voi purtroppo non avete voluto e non volete ascoltare e mostrate attorno a tale questione una tenacia che, ripeto, è da deprecare e che noi deprechiamo.

Il Gruppo della sinistra indipendente voterà contro il vostro emendamento, signori del Governo, perchè è un emendamento che, se dovesse passare, provocherebbe altre ingiustizie oltre le tante che già esistono nel nostro Paese per quanto riguarda le pensioni dei vecchi lavoratori.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Signor Presidente, noi, come già è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, annunciamo il voto nettamente contrario del nostro Gruppo alla richiesta avanzata dal Governo, in primo luogo perchè a nostro avviso, come già abbiamo avuto modo di rilevare in una serie di sedi, eliminare la possibilità di cumulo nel caso di pensione di anzianità significa in sostanza intaccare il principio della intoccabilità del salario differito, tanto più che su questo, come già si è detto, c'è un orientamento della magistratura che noi ci auguriamo si consolidi ai più alti livelli.

Inoltre si è qui accennato ad un problema di spesa. Vogliamo qui ricordare che si tratta di una spesa attribuita per larghissima parte ai fondi alimentati con i contributi dei lavoratori. La spesa totale di 260 miliardi per 256 miliardi è difatti attribuita ai fondi previdenziali mentre solo 6 miliardi sono a carico dello Stato.

In secondo luogo noi siamo nettamente contrari alla richiesta avanzata dal Governo motivata con un giudizio espresso più volte, e più volte da noi criticato, inammissibile e contraddittorio sul voto espresso dalla Camera.

Ad ogni buon conto il Ministro, in diverse sedi, e anche qui, ha parlato ancora una volta di scelta di giustizia. Orbene, noi vogliamo domandare in modo molto concreto in che maniera si è realizzata nel dibattito qui in Senato una scelta di giustizia in rapporto appunto all'orientamento del Governo di risparmiare per questa voce la somma di 260 miliardi. Dove sta questa scelta di giustizia quando, per quel che riguarda la riliquidazione della pensione di vecchiaia, i risultati faticosamente ma responsabilmente raggiunti a livello della Commissione lavoro sono stati resi restrittivi attraverso un emendamento presentato dalla maggioranza; allorchè è stata respinta, senza motivazioni plausibili e serie una grande rivendicazione che attiene alla riliquidazione delle pensioni di invalidità; allorchè, trattando, come poco fa abbiamo trattato, dei braccianti agricoli, nonostante tutti riconoscano il vuoto che la legge presenta a questo riguardo, i nostri emendamenti sono stati respinti, nè si è proposta da parte della maggioranza una qualche soluzione, anche intermedia, che in qualche modo potesse dimostrare ai braccianti agricoli che il Senato responsabilmente avesse discusso di questa questione per trovare delle soluzioni anche graduali che rendessero possibile un appoggio di massa anche da parte dei lavoratori del Mezzogiorno al provvedimento di legge che stiamo discutendo?

Poco fa, inoltre, abbiamo discusso e votato per scrutinio segreto l'emendamento attinente al riconoscimento di contribuzioni figurative per i periodi di maternità e di puerperio. Anche su questo c'era stata una propensione favorevole della Commissione. Avevamo rinviato qui in Aula una decisione. C'è stata invece una risposta negativa della maggioranza.

Su queste varie questione c'erano chiari orientamenti da parte dei sindacati. Per quel che riguarda i braccianti è ancora in corso una lotta unitaria nel Paese che impegna centinaia di migliaia di lavoratori. Non solo, ma circa le intese raggiunte con le Confederazioni dei lavoratori esse attenevano ai punti di cui tutti siamo a conoscenza. Non si impediva anzi si sollecitava il Parlamento

a risolvere tutte le altre questioni che non fossero comprese nell'intesa.

Quindi richiamarsi ai sindacati è lecito solo per dire che grazie alla lotta da essi condotta oggi discutiamo a questi livelli sulla legge delle pensioni.

Inoltre abbiamo problemi ancora aperti e su questi non viene nessun incoraggiamento da parte della maggioranza. Abbiamo problemi aperti sulle deleghe per ciò che riguarda i braccianti, i coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti. Non solo, ma riguardo al famoso principio dell'automatismo della pensione, che abbiamo approvato in Commissione, dopo una elaborata e responsabile discussione, vediamo presentato un emendamento da parte di alcuni colleghi della maggioranza, che in sostanza mira a limitare notevolmente i risultati già raggiunti.

Di fronte a queste questioni cosa in sostanza propongono la maggioranza e il Governo? Sappiamo solo che non si voleva che la Commissione discutesse su questi argomenti. Vogliamo qui ribadire il fatto, perchè ne siamo fieri, che abbiamo fatto di tutto perchè se ne discutesse invece e diamo atto al relatore, senatore Ricci, di aver sottolineato che il lavoro svolto prima che il disegno di legge arrivasse in Aula è stato approfondito e responsabile. Rispetto ai problemi rimasti sospesi cosa si propone? Cosa ci viene indicato da parte del Ministro? Fino a questo momento dobbiamo rilevare che in rapporto all'introduzione al dibattito fatta ieri dal Ministro, allorchè sembrava che il Governo fosse aperto alla collaborazione con il Parlamento, al contributo di tutti i Gruppi per fare la miglior legge possibile ci siamo trovati invece di fronte al rifiuto sistematico e frontale di ogni proposta da noi avanzata.

Siamo quindi arrivati a un momento assai importante di questo dibattito; sappiamo che in questo momento vi sono dei ripensamenti da parte della maggioranza. Non sappiamo, lo dico con franchezza, se credere o no a questi ripensamenti, perchè è una settimana che si discute su questa possibilità di colloquio. Al momento in cui siamo arrivati, alla fine, cioè, di questo nostro dibattito, viene ventilata una nuova proposta di riflessione. Ci sembra tardiva. Comunque staremo a vedere cosa ne verrà fuori.

Per tutte queste ragioni, ribadendo il nostro giudizio nettamente contrario per le ragioni già esposte dai colleghi Brambilla, Maria Lisa Cinciari Rodano e Adamoli, nonchè dal compagno Bonazzi, noi annunciamo naturalmente il nostro voto contrario e intanto annunciamo che su questo punto chiederemo la votazione per appello nominale.

P R E S I D E N T E . Senatore Fermariello, ella avrà sentito che c'è già una richiesta di voto per parti separate. Quindi bisognerà che nella sua richiesta di votazione per appello nominale specifichi a quale parte dell'emendamento si vuole riferire.

F E R M A R I E L L O . Alla prima. Avremo comunque modo di riflettere su tale questione.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, le affermazioni del Ministro hanno posto il problema dei rapporti tra Governo e opposizione, che non può essere sottaciuto da parte nostra. Praticamente chi non è d'accordo con l'impostazione del Governo viene accusato di demagogia e di essere un parolaio. A parte il fatto che dovremmo ricordare che queste stesse cose sono state dette dagli stessi personaggi all'inizio dello scorso anno, i quali poi hanno avuto la lezione che meritavano dagli elettori prima e dagli operai poi, dobbiamo dire che si tratta di cose molto serie.

Quando abbiamo posto il problema della costituzionalità della norma e quindi della responsabilità che i parlamentari sono chiamati ad assumere su questa questione, non lo abbiamo fatto per sfuggire a un problema che realmente esiste, ed è talmente reale, signor Presidente, che si verificherà il caso oggettivo che all'interno di una stessa azienda chi ha lavorato per 35 anni come dipendente pubblico continuerà ad avere l'intera pensione oltre all'intero salario, mentre chi ha la-

vorato come dipendente dell'azienda stessa al compimento del periodo utile per godere dell'indennità di anzianità avrà la trattenuta. Quindi si verificherà una disparità secca, palese; altro che demagogia, altro che parolai! Il problema è di far riferimento ai princìpi di ordine costituzionale. E quando si affrontano problemi di questo genere nessuno, nessun Ministro ha il diritto di rivolgersi all'opposizione con i termini che sono stati usati dall'onorevole Brodolini.

Noi siamo dunque contrari all'emendamento per una questione di giustizia verso i vecchi lavoratori del nostro Paese e per una questione di aderenza a princìpi di ordine costituzionale.

D E R I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E R I U . Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve. Il Gruppo della Democrazia cristiana condivide, e non certo in modo acritico, le considerazioni svolte dall'onorevole Ministro del lavoro cui diamo volentieri atto di aver assunto una posizione non solo chiara, leale e responsabile, ma rispondente ai reali interessi delle masse dei lavoratori italiani.

In dottrina, onorevoli colleghi, la pensione, o trattamento di quiescenza, viene individuata essenzialmente come un istituto che assume sostanza giuridica e spiega la sua funzione pratica in via sostitutiva del lavoro e, quindi, del salario, cioè all'atto della cessazione dell'attività lavorativa e della percezione di una retribuzione. Del resto, la cosiddetta pensione di anzianità non può configurarsi — così come in questo momento viene discussa e proposta — che come un prepensionamento che, lasciatemelo dire con tutta franchezza, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, contraddice a tutte le ragioni di logoramento fisico che voi avete portato in tutte le sedi ogni volta che si è parlato di lavoro, e specialmente di lavoro manuale, così come contraddice alla necessità di svecchiare, per quanto è possibile, il mondo del lavoro per lasciare spazio a decine di migliaia di nuovi lavoratori che premono alle soglie di un'attività produttiva. Sono queste, mi pare, considerazioni estremamente importanti ed estremamente valide.

Noi accettiamo l'emendamento proposto e lo accettiamo, badate bene, nel contesto di una legge globalmente e notevolmente migliorativa, cioè nell'ambito di una riforma che porta il nostro Paese molto avanti nel settore della previdenza sociale. In questo ambito la cosiddetta pensione di anzianità altro non è che una anomalia dell'istituto e non può configurarsi diversamente.

N E N C I O N I . Si deve avere il coraggio di affrontare i problemi e di pagarne il costo politico.

D E R I U . Infatti noi abbiamo il coraggio di affrontare il problema e di spiegare le ragioni del modo in cui lo affrontiamo e del perchè lo affrontiamo.

Ma oltre a questioni di principio soccorrono argomenti pratici e di sostanza. Chi potrà, onorevoli colleghi, far valere 35 anni di anzianità occupativa in un Paese dove la disoccupazione è ancora oggi in molte zone il problema dei problemi? Quando noi abbiamo girato, senatore Di Prisco, nel Mezzogiorno non abbiamo trovato nemmeno un operaio che fosse in godimento della pensione di anzianità. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra*).

A D A M O L I . Che cosa vuol dire questo?

P R E S I D E N T E . Senatore Adamoli, lasci che il senatore Deriu continui il suo intervento.

D E R I U . Forse potrà goderne una ristretta categoria di operai, dico di operai, non di lavoratori agricoli, del triangolo industriale del Nord. Ma nel Sud, dove la disoccupazione, la sottoccupazione, la precarietà del rapporto di lavoro sono ancora gli elementi caratterizzanti della nostra struttura economica, quando mai si potranno gode-

re vantaggi di questo genere? Eppure lo sforzo che ora resta da compiere prioritariamente è quello di parificare le condizioni di lavoro e di vita fra il Nord ed il Sud. Da una indagine da me fatta ho ricavato che solo qualche operaio — un numero così limitato che si può contare sulle dita di una mano — aveva maturato il diritto alla pensione di anzianità. Dove va a finire, in questo sistema, il principio della mutualità e della solidarietà tra le varie classi dei lavoratori? (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra. Reiterati richiami del Presidente*).

Onorevoli colleghi, hanno parlato moltissimi senatori della vostra parte e noi li abbiamo ascoltati con il dovuto rispetto. Penso che sia consentito anche a questa parte di esprimere le proprie opinioni senza previa autorizzazione del senatore Albarello e dei suoi compagni.

Dicevo che, fatta solo qualche eccezione, noi riscontriamo in questo fatto uno svantaggio ed un ulteriore aggravamento dello squilibrio in atto tra Nord e Sud, tra i lavoratori delle zone ad alta concentrazione industriale, che hanno il lavoro sicuro e garantito, ed i contadini, i pastori e i manovali del Meridione il cui lavoro è precario, incerto e scarsamente retribuito. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

Per questi motivi di ordine giuridico di ordine etico e di ordine sociale noi siamo a favore dell'emendamento presentato dal Governo. (*Vivaci reiterate interruzioni dalla estrema sinistra*).

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Sarò molto breve. Il dibattito si è acceso su questo punto come era prevedibile che dovesse avvenire e come ben si comprende. Infatti la questione sotto certi riguardi è opinabile, in quanto non si possono equiparare veramente, in tutto e per tutto, le pensioni di anzianità e quelle di vecchiaia. Tuttavia v'è soprattutto una considerazione che conta ai nostri occhi e cioè che non si possono, senza una grave scorrettezza giuridica e forse anche costituzionale, frustrare le legittime aspettative, violare i diritti quesiti di coloro che per 35 anni hanno versato i contributi e attendono ora di ricevere il giusto riconoscimento. Pertanto, voteremo contro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R I C C I , *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento del Governo.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, essendo stato io il presentatore di questo emendamento vorrei replicare per cercare anche di sdrammatizzare, per quanto possibile, il clima che — a mio parere — si è un po' artificiosamente determinato sulla base delle dichiarazioni da me fatte.

Io debbo innanzitutto correggere una mia affermazione relativa alle condizioni di ambiente in cui l'emendamento fu approvato dalla Camera dei deputati e dire che non vi era in me neppure l'intenzione lontana di recare offesa all'altro ramo del Parlamento. Quando parlai di una situazione di disattenzione probabilmente mi riferii anche e soprattutto ad una disattenzione mia che obiettivamente vi fu se, come ben ricordo, non precisai con la dovuta tempestività o con la dovuta esattezza l'intendimento ed il pensiero del Governo. Quando io frequentavo il liceo, mi insegnavano che di quando in quando anche ad Omero era capitato di addormentarsi; probabilmente io ero, se non proprio dormicchiante, distratto al momento della discussione di questo importante articolo del disegno di legge in esame, e fu

anche una responsabilità mia quella per cui . . .

N E N C I O N I . Ma i deputati erano svegli quando votarono!

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* . . . per cui un emendamento (appunto, senatore Nencioni, amo ricordarlo) presentato dai senatori del suo Gruppo ebbe ad ottenere l'approvazione.

P R E S I D E N T E . La ringrazio, onorevole Ministro, del suo contributo a mantenere sereni i rapporti tra i due rami del Parlamento.

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Vorrei anche aggiungere, rispondendo alla senatrice Cinciari Rodano che ha avuto a lungo il dito puntato contro di me, che in effetti il problema del quale mi vengo di quando in quando occupando, quello cioè del miglioramento dei rapporti tra maggioranza e opposizione e di quel tanto di collaborazione che deve instaurarsi tra Governo e opposizione, è un problema che mi è ben presente. Ma non mi pare proprio il caso di parlare in questa vicenda di una imposizione da parte dell'Esecutivo. Il metodo stesso con il quale si è addivenuti alla presentazione del disegno di legge, l'ampiezza del dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento e gli emendamenti che furono apportati con il contributo di tutti sono stati indicativi della volontà di non imporre a nessuno, nè al Senato nè alla Camera dei deputati, una verità già rivelata o delle decisioni già prese, ma di richiamare piuttosto l'intervento e la collaborazione di ogni parte. Dirò anche che non mi sembra del tutto pertinente l'osservazione che mi è venuta da parte di alcuni colleghi, secondo la quale, realizzando, con l'emendamento da me proposto, il Governo una economia di 260 miliardi, questi 260 miliardi dovrebbero tutti essere integralmente spesi nell'ambito di questa legge. Vedo davanti a me il senatore Gava: posso garantire che nè il senatore Gava nè io ci metteremo in tasca questi 260 miliardi. Il problema era ed è quello di insistere — cosa che mi riprometto di fare — perchè i 260 miliardi siano integralmente spesi e perchè, se possibile, sia speso anche di più per questa ed altre leggi e per altri interventi di carattere sociale di cui il Paese e la classe lavoratrice hanno un estremo bisogno e un'estrema urgenza.

G I A N Q U I N T O . E pagano i pensionati!

B R O D O L I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Con questa legge i pensionati cominciano a non pagare e in questo caso ho già sottolineato come l'emendamento proposto dal Governo voglia corrispondere anche a finalità di ordine sociale . . . (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Senatore Gianquinto, lei ha la fortuna di avere molta più voce di me, ma non credo che le sue interruzioni siano particolarmente costruttive. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Voglio rilevare che alcune osservazioni del senatore Deriu sono state molto pertinenti. Egli, tenendo conto delle difficoltà in cui si è svolta la vita economica e sociale del nostro Paese, ha fatto presente come i pensionati di anzianità che oggi vi sono — io mi auguro che non sia così domani — siano prevalentemente degli alti funzionari o degli operai che hanno ampi meriti, naturalmente, ma che rispetto ad altri sono stati piuttosto in una situazione di privilegio per la continuità della propria occupazione, laddove i lavoratori meridionali, i braccianti, i manuali, coloro che sono stati in condizioni di saltuarietà di lavoro non sono certo tra quelli che potrebbero far ricorso alla pensione di anzianità e fruire, allo stato attuale, del cumulo tra pensione e retribuzione. Non ho comunque che da tornare a dolermi che questo incidente si sia verificato, in parte, ripeto, per responsabilità mie e per distrazioni nelle quali sono incorso alla Camera dei deputati. Mi auguro che dalla votazione dell'emendamento del Governo, per il quale domando un voto positivo, non emergano motivi di esasperazione nei rapporti tra maggioranza ed opposizione nel

corso dell'esame di questo disegno di legge che è così fortemente atteso dai pensionati e dai lavoratori italiani. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha comunicato che rinunzia alla richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento n. 18. 9. Per tale emendamento è stata presentata una richiesta di votazione per appello nominale da parte dei senatori D'Angelosante, Fermariello, Petrone, Dolores Abbiati Greco Casotti, Lugnano, Fabbrini, Bera, Rossi, Bertone, Venanzi, Fusi, Brambilla, Fabretti, Valeria Bonazzola Ruhl e Bonatti. È stata tuttavia altresì presentata una richiesta di votazione a scrutinio segreto, che, a norma di Regolamento, prevale sulla prima.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori De Zan, Baldini, De Marzi, Tiberi, Genco, Smurra, De Leoni, Coppola, Montini, Indelli, Corrias Alfredo, Togni, Marcora, Mazzarolli, Medici, Limoni, Senese, Murmura, Francesco Ferrari e Del Nero hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 18. 9 presentato dal Governo sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Albanese, Albani, Albarello, Albertini, Alessandrini, Andò, Angelini, Argiroffi, Arnone, Attaguile, Avezzano Comes,

Baldini, Bargellini, Bartolomei, Battista, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Berthet, Bertola, Bertone, Bettiol, Bisantis, Bisori, Boano, Bonadies, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosso, Brambilla, Brodolini, Brugger, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caroli, Caron, Carraro, Cassiani, Castellaccio, Catellani, Cavezzali, Celidonio, Cengarle, Cerami, Chiariello, Chiaromonte, Cifarelli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Colleoni, Colombi, Compagnoni, Coppola, Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Crollalanza, Cuccu, Cuzari,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Andrea, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Di Benedetto, Dinaro, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina, Donati,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari Francesco, Ferroni, Filetti, Filippa, Florena, Follieri, Forma, Formica, Fortunati, Fossa, Fusi,

Garavelli, Gatti Caporaso Elena, Gatto Simone, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giraudo, Guanti,

Iannelli, Indelli,

Jannuzzi Onofrio,

La Penna, La Rosa, Li Causi, Limoni, Li Vigni, Lo Giudice, Lombari, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Mancini, Manenti, Mannironi, Marcora, Maris, Martinelli, Masciale, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Menchinelli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montini Morandi,

Naldini, Nencioni,

Oliva, Orlandi, Orlando,

Pala, Palazzeschi, Papa, Parri, Pauselli, Pegoraro, Pelizzo, Pellicanò, Perna, Perrino, Petrone, Picardi, Picardo, Piccolo, Pieraccini, Pinto, Piovano, Piva, Poerio, Pozzar,

Raia, Renda, Ricci, Ripamonti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosa, Rossi, Russo,

Salari, Salati, Scardaccione, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Segnana, Segreto, Se-

ma, Senese, Signorello, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tansini, Tanucci Nannini, Tedeschi, Tedesco Giglia, Terracini, Tesauro, Tiberi, Togni, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Trabucchi, Tropeano,

Valori, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Veronesi, Verzotto, Vignola, Vignolo, Volgger,

Zaccari, Zannier, Zannini, Zelioli Lanzini, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Bernardinetti, Biaggi, Lucchi, Morlino, Noè, Pecoraro, Santero, Scelba, Scipioni, Valsecchi Pasquale, Verrastro.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 18. 9 presentato dal Governo:

Senatori votanti	237
Maggioranza	119
Favorevoli	135
Contrari	102

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

MODIFICAZIONI ALLE NORME SUI TRATTAMENTI DI RIVERSIBILITÀ

Art. 19.

Al titolare di pensione di riversibilità che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria è garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta.

La pensione di riversibilità in tale caso è calcolata in conformità di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e non viene integrata al trattamento minimo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto quindi ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

C E N G A R L E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E N G A R L E . Signor Presidente, al fine di accelerare i nostri lavori, anche a nome dei colleghi proponenti, annuncio il ritiro dei seguenti emendamenti:

All'emendamento n. 23. 1, *lettera a*-quater), *quarto alinea, sopprimere le parole* « anche individualmente ».

23. 1/1 POZZAR, CENGARLE

All'emendamento n. 23. 1, *lettera a*-quater), *quarto alinea, sostituire la parola* « comunque » *con le altre* « non previsti dalla legge ».

23. 1/2 POZZAR, CENGARLE

All'emendamento n. 23. 1, *lettera a*-quinquies), *secondo alinea, sostituire la parola* « cinque » *con l'altra* « quattro ».

23. 1/3 POZZAR, CENGARLE

All'emendamento n. 23. 2, *sostituire il secondo alinea della lettera* b) *con il seguente*:

« la composizione numerica, identica per ogni Provincia, non dovrà superare il numero di quindici membri, scelti tra persone residenti nel capoluogo della Provincia interessata, comprendendo in essi il Direttore della sede provinciale dell'INPS, il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e il Direttore provinciale del Tesoro ».

23. 2/1 POZZAR, CENGARLE

All'emendamento n. 23. 1, *lettera b), quarto alinea, sostituire le parole*: « il rappresentante del Ministero del tesoro » *con le altre*: « il Direttore provinciale del tesoro ».

23. 2/2 POZZAR, CENGARLE

All'emendamento 23. 1, *lettera b), quinto alinea sostituire le parole*: « il rappresentante del Ministero del tesoro » *con le altre*: « il Direttore provinciale del tesoro ».

23. 2/3 POZZAR, CENGARLE

Sostituire l'articolo 31-*bis con il seguente*:

« All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

" Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, in relazione ai contributi non prescritti, anche ai fini della concessione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, semprechè possa essere comprovata, mediante esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, la misura delle retribuzioni corrisposte al lavoratore interessato " ».

31-*bis*. 1 TORELLI, CENGARLE

Per quanto riguarda l'emendamento numero 31-*bis*. 1, ci riserviamo di proporre nella seduta di domani un emendamento sostitutivo.

Annuncio inoltre il ritiro dei seguenti emendamenti da me presentati insieme ad altri colleghi:

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

« La pensione di riversibilità spetta al coniuge superstite che ha contratto matrimonio da almeno 2 anni ».

20. 2 CENGARLE, DE ZAN, MANCINI, LOMBARI, LIMONI, DE VITO

Alla lettera f), punto 4), *secondo capoverso dell'articolo 27, sopprimere le parole*: « entro il termine sopra indicato ».

27. 1 POZZAR, CENGARLE, RICCI, DE VITO, COPPOLA, MANCINI

Al terzo comma dell'articolo 39 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « all'assicurazione obbligatoria o dal conseguimento della laurea, se posteriore all'iscrizione stessa ».

39. 2 POZZAR, CENGARLE, RICCI, DE VITO, COPPOLA, MANCINI

P R E S I D E N T E . Prendiamo atto del ritiro da parte del senatore Cengarle di alcuni emendamenti da lui presentati insieme ad altri colleghi. Credo di poterlo ringraziare, a nome di tutta l'Assemblea, per il contributo dato allo svolgimento della nostra attività di domani.

T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Signor Presidente, intendo anch'io contribuire alla speditezza dei nostro lavoro e, sia pure con rammarico, ritiro i seguenti emendamenti da me presentati:

Sostituire la lettera a) dell'articolo 23 con le seguenti:

« *a*) alla composizione e nomina del Consiglio di amministrazione in modo da conferirgli le funzioni di organo primario e responsabile dell'amministrazione.

La composizione del Consiglio dovrà risultare formata, oltre il Presidente dell'Istituto,

da diciotto rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle Confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui uno dei dirigenti di azienda, quattro dei lavoratori autonomi, nove dei datori di lavoro, due del personale dell'Istituto, dai Presidenti dell'INAIL e dell'INAM e da tre funzionari della amministrazione dello Stato in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Dovrà essere disciplinata con termini decadenziali la durata in carica dei componenti, i compiti, le funzioni e le responsabilità dell'organo per quanto riguarda l'amministrazione finanziaria e tecnica.

In particolare saranno dettate precise norme per la compilazione dei bilanci secondo uno o più schemi che rispettino le finalità e gli obiettivi previsti per questo settore dalla legge 27 luglio 1967, n. 685.

a-bis) alla nomina del Presidente, da effettuarsi con decreto del Capo dello Stato, sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di Amministrazione e alla nomina di due Vice Presidenti da effettuarsi dallo stesso Consiglio, da scegliersi, nel suo seno, uno tra i rappresentanti dei lavoratori e uno tra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Saranno disciplinati i poteri del Presidente; la durata in carica; i rapporti con il Consiglio di amministrazione; i compiti e le funzioni nonchè la distribuzione di queste tra il Presidente ed i vice Presidenti; i poteri di rappresentanza e la responsabilità personale connessa con gli atti di ufficio.

a-ter) alla composizione del Comitato esecutivo prevedendo che siano chiamati a farne parte, oltre il Presidente dell'Istituto ed i due vice Presidenti, sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, due dei lavoratori autonomi e due dei datori di lavoro.

Saranno determinati i compiti e le caratteristiche del Comitato onde assicurarne la subordinazione al Consiglio di amministrazione e la funzione di organo esecutivo nella attuazione delle deliberazioni consiliari.

a-quater) alla composizione del Collegio sindacale prevedendo che siano chiamati a farne parte cinque membri di cui uno con funzione di Presidente, designato dal Ministro per il tesoro tra i funzionari della ragioneria generale dello Stato, due designati dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, uno designato dal Ministro del tesoro e uno dal Ministro del bilancio.

Saranno determinati i compiti di controllo della gestione dell'Istituto, della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge, dell'accertamento della regolare tenuta della contabilità, dell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo con obbligo di riferire con relazioni scritte sulla attendibilità delle previsioni e per quanto attiene ai bilanci consuntivi, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione.

Saranno determinate le specifiche competenze per i riscontri periodici della cassa e dei valori detenuti per qualsiasi titolo dallo Istituto; per il periodico invio ai Ministeri vigilanti e di controllo di relazioni sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo ed infine sarà riconosciuta al Collegio la facoltà di rinviare, entro breve prefiggendo termine, con rilievi motivati, ogni deliberazione del Consiglio di amministrazione per eventuale riesame.

Sarà riconosciuta ai Sindaci la facoltà di effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli sui singoli atti della gestione dell'Istituto; sarà previsto l'obbligo di assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed infine sarà previsto che i Sindaci non potranno far parte di Commissioni o Collegi comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, nè ricevere incarichi di studio o di consulenza.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, potrà essere stabilito che il Collegio sindacale eserciti le proprie funzioni in via continuativa.

In tal caso i dipendenti dell'Amministrazione statale che partecipano al Collegio saranno collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Istituto in ogni caso sarà tenuto a fornire i locali e il personale occorrente allo svolgimento dei compiti del Collegio.

a-quinquies) alla nomina del Direttore generale che sarà effettuata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Saranno precisate le funzioni e i compiti del Direttore generale, coordinatore responsabile dell'amministrazione attiva, nonchè di quelle dei vice Direttori generali da prevedersi in numero non superiore a cinque da nominarsi dal Consiglio di amministrazione, ai quali saranno affidate competenze di settori omogenei di attività dell'Istituto ».

23. 1

Sostituire la lettera b) dell'articolo 23 con la seguente:

« *b*) al decentramento amministrativo prevedendo il riordinamento dei Comitati provinciali con una composizione che rifletta proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze delle categorie, quella del Consiglio di amministrazione ed affidandone la presidenza ad un membro eletto in seno al Comitato stesso.

La composizione numerica, identica per ogni provincia, non dovrà superare il numero di quindici membri, comprendendo in essi il Direttore della sede provinciale dell'INPS, il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed un funzionario del Ministero del tesoro, scelto, quest'ultimo, tra persone residenti nel capoluogo della provincia interessata.

Al Comitato saranno demandate, oltre i compiti previsti dall'articolo 30 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, la decisione in prima istanza dei ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione per le assicurazioni generali obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti contro la tubercolosi e contro la disoccupazione.

Per la decisione dei ricorsi sarà previsto che ogni Comitato provinciale nomini nel suo seno una Commissione di cinque membri, della quale faranno parte il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro con funzioni di Presidente, il rappresentante del Ministero del tesoro, due rappresentanti dei lavoratori dipendenti o autonomi, e un rappresentante dei datori di lavoro.

Per ogni Comitato sarà prevista la facoltà, in relazione alla mole del lavoro, di formare più di una Commissione per i ricorsi: in tal caso il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e il rappresentante del Ministero del tesoro saranno sostituiti, nella seconda o terza Commissione, da loro delegati, i quali peraltro non faranno parte del Comitato provinciale, ma soltanto della Commissione incaricata della decisione dei ricorsi.

Delle Commissioni per i ricorsi non farà parte il Direttore della sede provinciale dell'INPS.

Saranno previsti i modi di costituzione dei Comitati provinciali, la loro durata, la nomina dei rispettivi segretari e le ipotesi di decadenza dei singoli membri dalla carica ».

23. 2

Sostituire la lettera c) dell'articolo 23 con la seguente:

« *c*) alla disciplina delle procedure dei ricorsi in relazione al decentramento di cui al punto *b*) prevedendo in specie i termini per i ricorsi e per le decisioni da parte della Commissione, tenuta presente la necessità di eventuali istruttorie; le rispettive forme di notifica e prevedendo che, definito il ricorso in sede amministrativa in prima istanza, qualsiasi degli interessati può senz'altro dare corso all'azione giudiziaria, con conseguente decadenza del ricorso amministrativo di secondo grado da qualsiasi parte presentato ».

23. 3

Alla lettera d) dell'articolo 23 sostituire le parole: « alla funzione di vigilanza e di controllo, esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello del tesoro che deve estrinsecarsi... » *con le altre*: « alle funzioni di vigilanza e di controllo, rispettivamente esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello del tesoro, che devono estrin-

secarci ... »; *le parole*: « ai Ministeri vigilanti di formulare rilievi motivati » *con le altre*: « al Ministero del tesoro di formulare rilievi motivati »; *le parole*: « Entro termini predeterminati dette deliberazioni dovranno essere approvate, ovvero restituite, con motivati rilievi » *con le altre*: « Dette deliberazioni dovranno essere approvate entro il termine massimo di tre mesi, trascorso inutilmente il quale si intenderanno approvate, ovvero dovranno essere restituite, entro il medesimo termine, con motivati rilievi ».

23. 4

Dopo la lettera d) dell'articolo 23, aggiungere le seguenti:

« *d-bis*) al potere del Governo di annullare gli atti amministrativi viziati da illegittimità e di nominare un Commissario straordinario, per un periodo limitato, previo scioglimento del Consglio di amministrazione o del Collegio sindacale dell'Istituto nel caso di grave violazione di legge, di inerzia od omissione di atti dovuti, di condotta pregiudizievole agli interessi dell'Istituto o di perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali ».

« *d-ter*) alla disciplina delle ipotesi e dei limiti delle responsabilità personali degli amministratori, dei sindaci e dei funzionari per azioni od omissioni colpose nell'esercizio delle loro funizoni ».

23. 5

Alla lettera b) dell'articolo 23 aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

« Sarà previsto che i ricorsi di seconda istanza saranno esaminati e decisi dai Comitati regionali della Previdenza Sociale, da istituirsi presso le Direzioni dell'Istituto site nei capoluoghi di regione; essi avranno composizione analoga ai Comitati Provinciali e ne saranno previsti i modi di costituzione, la loro durata, la nomina dei rispettivi segretari e le ipotesi di decadenza dei singoli membri dalla carica e i termini perentori per la presentazione dei ricorsi e le notifiche delle decisioni.

Le funzioni e i compiti attribuiti nei Comitati Provinciali al Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e al Direttore dell'Ufficio Provinciale del Tesoro saranno assunte nei Comitati Regionali rispettivamente dal Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e da un rappresentante del Ministero del Tesoro scelto tra persone residenti nel capoluogo della provincia interessata ».

23. 6

Al terzo comma, lettera a), *dell'articolo 24, sopprimere le parole*: « decidere in secondo grado sui ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti avverso le decisioni dei Comitati provinciali ».

24. 1

P R E S I D E N T E . Ringrazio anche il senatore Torelli e mi auguro che il suo esempio e quello del senatore Cengarle siano seguìti da altri senatori.

Avverto che, in seguito al ritiro dell'emendamento n. 31-*bis*. 1, deve intendersi ritirato anche il seguente emendamento:

All'emendamento n. 31-bis. 1, sostituire le parole: « documenti di data certa », *con le altre*: « documenti che comprovino in manera certa la durata della prestazione di opera e ».

31-*bis*. 1/1 LA COMMISSIONE

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

MINELLA MOLINARI Angiola, ADAMOLI, CAVALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e dell'interno*. — Per conoscere quale giudizio danno sull'espansione delle installa-

zioni di stoccaggio e lavorazione dei prodotti petroliferi verificatasi a Genova nel corso degli ultimi anni e ripetutamente denunciata dai lavoratori e in Parlamento.

Tale espansione è, infatti, avvenuta senza adeguato controllo nè direzione a tutela della salute e della incolumità della cittadinanza, fino al punto che oggi vengono manipolate milioni di tonnellate di materia altamente insalubre, esplosiva ed infiammabile, non solo all'interno dell'area urbana, ma in piena zona abitata, in diretta commistione con case e servizi, mentre da parte delle aziende si accentua la tendenza — espressasi ancora una volta recentemente — ad espandere ulteriormente gli impianti verso il centro della città, invadendo altre aree residenziali o destinate ad insediamenti industriali di ben diversa natura.

Di fronte a tale situazione, considerando, da una parte, le responsabilità che incombono sulle Amministrazioni comunale e provinciale di Genova e sugli organi regionali e nazionali per la programmazione industriale e territoriale, e considerando, altresì, come l'arretratezza e la contraddittorietà delle leggi in materia, il pervicace rinvio da parte del Governo della loro riforma e di un adeguato coordinamento, nonchè l'insufficienza dei controlli e dell'intervento del potere pubblico giochino ad esclusivo vantaggio degli interessi privati dei petrolieri, in un settore dove le esigenze del profitto e del produttivismo devono essere rigorosamente subordinate ai diritti della salute e della sicurezza collettiva, gli interpellanti chiedono di conoscere in quali modi il Governo, ed in particolare i Ministri della sanità e dell'interno, di concerto con gli altri Ministeri interessati, intendano intervenire perchè:

1) sia garantito, a Genova, il rispetto delle leggi sanitarie in materia di lavorazioni nocive e di inquinamento ambientale, dal testo unico del 27 luglio 1934, n. 1265, che dispone che le industrie che producono esalazioni insalubri come quelle degli olii minerali siano isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni, alla recente legge contro l'inquinamento atmosferico;

2) il piano regolatore di Genova, di cui si sta iniziando la revisione, ed i programmi regionali di sviluppo industriale tengano adeguato conto delle esigenze della salute e della incolumità pubblica, particolarmente in rapporto alle installazioni petrolifere, prospettando soluzioni innovatrici che liberino progressivamente il territorio urbano dalla sempre più schiacciante presenza degli impianti petroliferi, indirizzandoli verso aree extraurbane, garantendo così le condizioni ed i servizi necessari alla continuazione dell'impiego ed alla vita sociale delle attuali maestranze e delle loro famiglie;

3) siano riformate senza altri rinvii le vecchie leggi sulla disciplina e sicurezza delle attività petrolifere, in particolare il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e il decreto ministeriale 31 luglio 1934, che, promulgate quando la manipolazione del petrolio in Italia non riguardava che piccole quantità di materiale, svolgendosi quasi esclusivamente nell'ambito portuale, non corrispondono più alla nocività e pericolosità di oggi, nè per quanto riguarda la quantità e il tipo della produzione, nè per quanto riguarda gli organi di controllo e di intervento pubblico che le leggi fasciste ancora vigenti attribuiscono a commissioni centralizzate e burocratiche, prive di collegamento sia con la realtà del lavoro e della produzione che con i centri di potere democratico, oggi fondamentali in materia di sanità pubblica, di pianificazione territoriale e di scelte industriali, cioè gli Enti locali, i Comitati per la programmazione, le Regioni.

Gli interpellanti chiedono ancora se, per quanto riguarda la situazione di Genova — in particolare le zone di Genova-Valpolcevera e di Genova-Pegli — non si ritenga necessario promuovere una specifica indagine ministeriale cui collaborino i lavoratori e tutte le forze interessate al problema dello stato ambientale in rapporto alla salute ed alla sicurezza, e ciò anche in relazione alle gravi denunzie fatte dai sindacati in questi anni ed ai risultati delle sia pur sporadiche e parziali inchieste svolte, dopo i più gravi incidenti, dalla Prefettura e dalle commissioni tecniche incaricate. (interp. - 151)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GERMANO', *Segretario*:

GATTO Simone. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se consideri legittimo l'intervento disposto dal sindaco di Piazza Armerina (Enna), il quale, nella mattinata del 19 aprile 1969, faceva occupare la zona archeologica del Casale da alcuni vigili urbani, forzando gli ingressi custoditi dal personale dipendente dalla Soprintendenza alle antichità ed opponendosi all'azione di sciopero attuata dal personale di sorveglianza. (int. or. - 746).

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, ARENA, GERMANO'. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le circostanze in cui sono avvenuti, il 20 aprile 1969, gli attentati contro la sede del PLI e contro quelle di altri partiti a Reggio Calabria, a Locri e a Taurianova.

In particolare, l'attentato contro la sede del PLI di Reggio Calabria avrebbe potuto avere conseguenze tragiche data la presenza, nella sede, fino a poco tempo prima dello scoppio, di un folto gruppo di giovani liberali. (int. or. - 747)

PIOVANO, SOLIANO, NALDINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere per accertare le responsabilità del questore di Pavia e dell'autorità di pubblica sicurezza in generale in merito a quanto avvenuto a Pavia la sera del 21 aprile 1969 in occasione di una manifestazione di solidarietà con la Resistenza greca, manifestazione che è stata disturbata da alcuni teppisti con grida inneggianti al « duce » e successivamente con aggressioni a cittadini isolati avvenute in presenza e con il disinteresse della polizia.

Il Consiglio comunale di Pavia ha denunciato in un ordine del giorno « l'ambiguo ed inaccettabile comportamento della polizia che, per tutta la durata della manifestazione ed anche in seguito, tollerò e di fatto favorì le continue provocazioni di parte fascista ».

Si chiede in particolare perchè non siano stati arrestati i teppisti che frantumarono con bastoni e pistole lancia-razzi le vetrine del ristorante « Voltone » e percossero a sangue lo studente Nino Legnante, causandogli la frattura di un omero e lesioni alla testa guaribili in 50 giorni. (int. or. - 748)

ABENANTE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere come intendono intervenire per bloccare i licenziamenti conseguenti a trasferimenti di aziende pastificatorie di Torre Annunziata, ove da anni si ingrossano le file dei disoccupati.

In particolare, l'interrogante sottolinea la necessità di un rapido e concreto intervento per bloccare il trasferimento del pastificio « Monsurrò », in considerazione del fatto che la tensione nella città è giunta al limite di rottura e che l'eventuale licenziamento degli 80 dipendenti della ditta « Monsurrò » può provocare conseguenze gravissime, come già si sono verificate in altre città del Mezzogiorno. (int. or. - 749)

GERMANO', BERGAMASCO, VERONESI, FINIZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le circostanze in cui è avvenuto, il 21 aprile 1969, l'attentato contro lo stabilimento editoriale della « Gazzetta del Sud », in Via Taormina di Messina.

Il quotidiano interessato ha pubblicato, nell'edizione del 22 aprile, la notizia secondo cui, verso le ore 21,30 del 21, una bomba a mano è esplosa davanti alla cancellata del recinto delllo stabilimento, mentre i giornalisti ed i tipografi si trovavano al lavoro. Se l'accaduto viene messo in relazione agli attentati contro le sedi del PLI e di altre organizzazioni politiche, avvenuti soltanto il 20 aprile in Calabria, appare chiaro che il lancio della bomba a mano contro la « Gazzetta del Sud », molto diffusa in Calabria e in Sicilia, fa parte di un piano preordinato di intimidazione contro chi denuncia i pericoli cui va incontro il nostro siste-

ma democratico, nel momento in cui si è scatenata una campagna di odio e di denigrazione contro le forze dell'ordine allo scopo di privare lo Stato degli strumenti costituzionali per la difesa della libertà e dei cittadini. (int. or. - 750)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SEMA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del contenuto della trasmissione messa in onda domenica 13 aprile 1969, alle ore 13, nell'ambito della rubrica « Chi, cosa, perchè », da Radio Trieste « A », l'emittente locale in lingua slovena.

Nel corso di tale trasmissione è stata fatta una rievocazione degli avvenimenti che portarono, venticinque anni or sono, alla fucilazione da parte dei nazisti di 71 ostaggi al poligono di tiro di Opicina (Trieste), rievocazione che si è risolta in una denigrazione della Resistenza.

Tale atteggiamento, oltre a contraffare palesemente la nostra storia recente, costituisce un vero e proprio insulto alla comunità slovena del Friuli-Venezia Giulia, che ha pagato un prezzo altissimo di caduti e di sofferenze nella sua opposizione al fascismo.

Si chiede pertanto un immediato, energico intervento nei confronti del gruppo redazionale di Radio Trieste « A », che da tempo opera in aperto contrasto con i princìpi e gli ideali della Costituzione repubblicana, ai quali la Rai-TV, servizio pubblico, è tenuta ad uniformarsi. (int. scr. - 1632)

PINTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritiene di dover disporre un intervento d'urgenza per garantire la sicurezza del traffico sulla strada statale numero 488 nel tratto compreso tra il chilometro 32 e l'innesto con la strada statale numero 18.

La strada statale n. 488, passata alla gestione dell'ANAS da oltre due anni, è in pessime condizioni, sconnessa, con profonde buche e senza più massicciata, per cui il traffico è estremamente pericoloso. Il Comitato tecnico amministrativo di Napoli, a seguito anche di sollecitazioni dell'interrogante, riconosciuta l'urgenza dei lavori, in data 19 novembre 1968 approvò una perizia di prima sistemazione. Però malgrado le proteste continue di tutti i cittadini che sono costretti a percorrere tale strada e malgrado i vari interventi dell'interrogante presso gli uffici competenti, i lavori, necessari e tanto urgenti per garantire l'incolumità dei cittadini, non sono ancora stati appaltati.

L'interrogante ritiene pertanto che, nel caso non si dovesse provvedere subito, sarebbe necessario chiudere la strada al traffico. (int. scr. - 1633)

ALBARELLO, DI PRISCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intende consigliare al prefetto di Verona la sospensione cautelativa immediata del sindaco di Cerea e degli assessori denunciati all'autorità giudiziaria per falso ideologico.

Gli interroganti si permettono di ricordare la recente sentenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto la costituzionalità della sospensione cautelativa, ancorchè non si sia in presenza di una sentenza definitiva di condanna, e chiedono altresì perchè il prefetto di Verona non ha disposto d'autorità per la convocazione del Consiglio comunale di Cerea, nonostante che ben quattordici consiglieri su trenta l'abbiano richiesta da cinquanta giorni. (int. scr. - 1634)

SMURRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di assicurare, per l'anno scolastico 1969-70, una giusta precedenza negli incarichi di insegnamento, nelle istituende classi quarta e quinta ad ordinamento speciale degli istituti professionali per il commercio, al personale insegnante in possesso di precedente nomina triennale che abbia perduto il posto per soppressione del medesimo in conseguenza dell'articolo 6 della legge 13 luglio 1965, n. 884, dopo aver prestato servizio negli anni scolastici 1965-66 e 1966-67 nelle stesse classi ad ordinamento speciale di tali istituti. (int. scr. - 1635)

ROSSI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se e quando

intenda provvedere alla sistemazione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato di tutto il personale già appartenente alle società che gestivano le ferrovie in concessione. (int. scr. - 1636)

VERONESI, BERGAMASCO, PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — (*Già int. or.* - 692) (int. scr. - 1637)

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intendono intervenire per stroncare un ulteriore abuso edilizio che si sta compiendo a Napoli, in Via Pontano, dove, a tappe forzate, si sta completando la costruzione di un grosso edificio per civili abitazioni. Tale costruzione viene eseguita dalla società « Villa Chiara », in base a licenza edilizia del 23 agosto 1968, n. 743, e deve considerarsi illegale perchè realizzata, da un lato, in base a licenza illegittima, ottenuta con una falsa rappresentazione grafica dei luoghi, e, dall'altro, anche in difformità della stessa licenza edilizia.

La questione ha trovato ampia e commossa eco nella stampa cittadina, ma un'ordinanza di sospensiva da parte del municipio ha avuto come unico risultato quello di far accelerare i lavori.

L'interrogante, facendosi eco della indignazione suscitata in tutti gli ambienti cittadini per questo ennesimo abuso, confida nell'immediato intervento delle autorità governative perchè a tale abuso venga posto un freno. (int. scr. - 1638)

CELIDONIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed ai Ministri dei lavori pubblici, del turismo e dello spettacolo e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se, nello spirito di una politica meridionalistica seria e costruttiva, e quindi cosciente e responsabile e sempre nel rispetto delle rispettive vocazioni, capaci di stimolare e promuovere la graduale, ma operante, crescita delle aree depresse, indispensabile alla rottura di secolari squilibri che tuttora caratterizzano tanta parte del territorio nazionale, non si ravvisi doveroso di accelerare le procedure relative al piano di potenziamento delle attrezzature aeroportuali di Pescara.

Trattasi di un poderoso ed irreversibile strumento di incentivazione per il turismo abruzzese, al cui auspicato sviluppo giustamente si attribuisce una notevole e decisiva importanza per l'attesa rinascita di una economia tuttora stagnante, a causa della quale le migliori energie della generosa terra di Abruzzo continuano drammaticamente ad ingigantire le dimensioni di un doloroso, biblico esodo; ma, nonostante gli evidenti vantaggi valutari che tale sciagurato fenomeno assicura al Paese, tuttora si corrisponde a questi eroici cirenei della economia nazionale la più umiliante incomprensione da parte degli organi responsabili dello Stato, che tuttora negano loro i benefici previdenziali di cui giustamente si avvale l'intera collettività italiana. (int. scr. - 1639)

MINNOCCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati e si intende adottare in favore della popolazione del Cassinate — e in particolare dei comuni di Terelle, Belmonte e S. Elia Fiumerapido — colpita dal terremoto del 17 aprile 1969 che, stando ai primi accertamenti, ha provocato danni per circa 500 milioni di lire ed ha lasciato numerosi nuclei familiari senza tetto. (int. scr. - 1640)

ABENANTE. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per accogliere la richiesta, più volte avanzata, di eliminare l'inconveniente costituito dal fatto che le *caravans* devono essere sottoposte a revisione annuale alla stessa stregua dei rimorchi industriali che svolgono invece altro lavoro.

In particolare, l'interrogante sottolinea la necessità di accogliere tale richiesta per evitare limitazioni allo sviluppo di libere vacanze e per non aggravare il lavoro degli Ispettorati della motorizzazione con una revisione

la cui soppressione non comporta alcun pregiudizio alla pubblica incolumità. (int. scr. - 1641)

ABENANTE. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come si concili con il rispetto dei diritti costituzionali e delle leggi vigenti l'assurda situazione esistente alla ditta « Fariello e Luisa », appaltatrice di attività postali a Napoli, ove i lavoratori sono costretti ad effettuare dieci ore continuative di lavoro senza alcuna delle prescritte autorizzazioni, a manipolare colli e pacchi il cui peso supera i 50 chilogrammi, a svolgere funzioni di « procacciato » o a manipolare anche corrispondenza raccomandata, di valore, per essere poi pagati tutti come facchini costretti a prestare la loro opera senza alcuna concessione di indennità notturna o per lavoro disagiato.

In particolare, l'interrogante sottolinea la necessità di un intervento energico ed immediato per porre fine a tale assurda situazione e per ristabilire il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Infine, considerato che per coprire i posti previsti nell'organico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni occorrono ben 20.000 unità e che si dovrà procedere alle necessarie assunzioni, l'interrogante invita i Ministri competenti ad adottare i relativi provvedimenti affinchè i dipendenti della « Fariello e Luisa » e quelli delle altre ditte appaltatrici siano assunti direttamente alle dipendenze dell'Amministrazione postale, eliminando così l'inutile intermediazione parassitaria costituita dagli appalti. (int. scr. - 1642)

PERRINO, CHIARIELLO, DE LEONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

a) se è a conoscenza dell'ampia diffusione nel Paese di un prodotto medicinale denominato « Gerovital » al quale si attribuiscono — particolarmente da certa stampa — miracolistiche proprietà per prevenire e curare i disturbi della vecchiaia, proprietà non giustificate dalla dichiarata composizione chimica del prodotto che, importato dall'estero a semplice richiesta degli interessati, non ha potuto ottenere la registrazione in Italia come specialità medicinale per il persistente rifiuto del produttore di presentare, a norma delle vigenti disposizioni, le prescritte relazioni di sperimentazione clinica e farmacologica;

b) quali provvedimenti intende adottare a tutela del buon nome della sanità italiana e per far cessare una speculazione che comporta anche una sensibile evasione di valuta. (int. scr. - 1643)

GIANQUINTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde a verità la notizia diffusa dalla stampa secondo la quale la Direzione generale degli affari civili ha sollecitato l'Amministrazione comunale di Venezia a provvedere entro breve tempo all'appalto della gestione della casa da gioco ora tenuta direttamente dalla stessa Amministrazione comunale.

Nell'affermativa, per conoscere le ragioni che hanno indotto il suo Ministero al pressante richiamo alla civica Amministrazione, nonostante persista ancora la situazione che ha determinato la gestione diretta. Pende infatti davanti al Tribunale di Venezia una causa, promossa dalla società già concessionaria per risarcimento di danni, che complica l'impostazione stessa dei rapporti tra il comune ed il nuovo concessionario.

L'interrogante chiede di conoscere in particolare quali gravi inconvenienti sono stati riscontrati nella gestione comunale per indurre il Ministero ad un così grave passo presso l'Amministrazione comunale veneziana. (int. scr. - 1644)

ROMANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (*Già int. or.* - 720) (int. scr. - 1645)

MAZZAROLLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni per cui il Compartimento ferroviario di Venezia non intende dare il proprio assenso alla realizzazione del progetto predisposto dall'Amministrazione comunale di Susegana, in accordo con l'Amministrazione provinciale di Treviso, per l'ampliamento del sottopassaggio ferroviario in località Ponte della Priula, sulla linea Venezia-Udine.

L'interrogante fa presente come tale sottopassaggio, costruito quasi cent'anni fa, impedisca il transito di autocarri di rilievo e delle autocorriere di linea e blocchi di fatto un veloce collegamento fra il nodo stradale di Ponte Priula con i comuni di Vazzola, Mareno di Piave, S. Lucia di Piave, Cimadolmo, S. Polo di Piave, venendo così a costituire una causa di impedimento allo sviluppo socio-economico di una vasta ed importante zona della marca trevigiana e di crescente disagio per le popolazioni residenti ed ivi gravitanti.

L'interrogante chiede pertanto al Ministro quali siano ora i propositi e del suo Ministero e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per risolvere un problema che non è obiettivamente più dilazionabile. (int. scr. - 1646)

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei lavori pubblici.* — (*Già int. or.* - 226) (int. scr. - 1647)

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 24 aprile 1969

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 24 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (603-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 16,30

I. Votazione per la nomina di un Vice Presidente del Senato.

II. Votazione per la nomina di un membro del Parlamento europeo.

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (603-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. DE ZAN ed altri. — Nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai minori (272).

(*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. TERRACINI ed altri. — Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali (8).

DI PRISCO ed altri. — Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori (56).

ZUCCALA' ed altri. — Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private (240).

(*Iscritti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

3. Finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata (298).

4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966 (315).

5. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967 (332).

V. Votazione del disegno di legge:

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso (304).

La seduta è tolta (*ore 22,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari